

## CCXCIV.

## 2ª TORNATA DI VENERDÌ 10 FEBBRAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

**SOMMARIO.** Il deputato Giordano domanda l'urgenza per la petizione n° 2754 e il deputato Ercole sulla petizione 2755; l'urgenza è ammessa. = Dichiarazioni dei deputati Raffaele, Gritti e Napodano sulla votazione di ieri. = Il deputato Gessi presenta la relazione sul disegno di legge per cessione dell'ex-convento di San Domenico al comune di Faenza. = Si riprende la discussione sul disegno di legge per lo scrutinio di lista — Il presidente comunica alla Camera altri emendamenti che furono presentati — Il deputato La Porta propone che si discuta l'articolo 45 prima d'ogni altra cosa; parlano a questo proposito i deputati Salaris, Nicotera, Romeo, Morana, il presidente del Consiglio e il relatore della Commissione; la proposta del deputato La Porta è ammessa — Parlano sull'articolo 45 i deputati La Porta e Salaris — I deputati Crispi e Morana svolgono emendamenti; il deputato Sanguinetti rinunzia a svolgere, pure mantenendolo, il suo; i deputati Romeo e Oliva ritirano gli emendamenti che avevano presentati — Il presidente legge un'aggiunta all'articolo 45 proposta dalla Commissione — Parlano ancora sull'articolo 45 i deputati Di Sambuy, Chimirri, Crispi, il ministro guardasigilli, il presidente del Consiglio e il relatore della Commissione — Osservazioni del presidente intorno al modo di votazione dell'articolo 45 — Il deputato Morana ritira il suo emendamento e si associa a quello dell'onorevole Crispi — Si mettono ai voti, nella loro prima parte, gli emendamenti dei deputati Crispi e Maurigi e un emendamento dell'onorevole Filli Astolfone; non sono approvati — Il deputato Sanguinetti A. ritira la prima parte del suo emendamento — Si apre la discussione sulle tabelle annesse allo articolo 45; il deputato Melodia rinunzia a parlare.

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Capponi dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**RAFFAELE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Raffaele sul processo verbale.

**RAFFAELE.** Dichiaro che se fossi stato presente alla seduta di ieri, avrei votato a favore dell'ordine del giorno Taiani.

**PRESIDENTE.** Si terrà conto di questa dichiarazione nel processo verbale. Intanto lo dichiaro approvato.

(È approvato.)

## PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura del sunto delle petizioni giunte alla Camera.

**CAPPONI, segretario, legge:**

2754. Alcuni ex-religiosi della provincia di Sas-

sari, invocano dalla Camera un provvedimento circa l'applicazione dell'articolo 8 della legge 7 luglio 1866, in forza del quale venga loro mantenuto integralmente l'assegno vitalizio, che ad essi era stato accordato all'epoca della soppressione delle corporazioni religiose, senza tener conto dei nuovi assegni ad essi corrisposti da altri enti.

2755. La Giunta municipale di Valenza, per incarico di quel Consiglio comunale, rassegna una petizione per ottenere che sieno modificate alcune disposizioni della legge in ordine agli archivi notarili mandamentali.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni l'onorevole Giordano.

**GIORDANO.** Prego la Camera di voler accordare l'urgenza alla petizione 2754 di alcuni sacerdoti della provincia di Sassari, la quale è stata letta or ora.

(L'urgenza è conceduta.)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni l'onorevole Ercole.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

**ERCOLE.** La Giunta comunale di Valenza, per incarico avutone da quel Consiglio comunale con la petizione 2755, chiede alcune modificazioni alla legge sul riordinamento del notariato del 25 maggio 1879, n° 4900, serie 2ª: e sapendo che vi è una Commissione parlamentare, la quale esamina il disegno di legge sull'ordinamento degli archivi nazionali, si rivolge alla Camera, perchè questa Commissione vegga, se non sia il caso, con una modificazione all'articolo 146 della legge soprammentovata, di considerare quali archivi comunali i depositi di atti, che in talune provincie del regno esistono presso gli uffici del registro. Questi atti, dietro domanda da parte dei Consigli comunali interessati, da presentarsi entro un anno dall'istituzione dell'archivio notarile mandamentale ed a loro spese, od a spese del solo comune, nel quale ha sede l'ufficio di registro, potranno, previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, essere depositati e conservati nell'archivio notarile mandamentale del luogo.

Ricordo che il Parlamento fece già buon viso ad altre petizioni analoghe, che già si trovano presso la Giunta parlamentare incaricata dell'esame del suddetto disegno di legge, presentato dall'onorevole presidente del Consiglio sull'ordinamento degli archivi nazionali; che parecchi uffici fecero vive raccomandazioni in proposito, e che un disegno di legge d'iniziativa parlamentare su questo stesso argomento doveva essere presentato. Mi limito pertanto a domandare che sia dichiarata d'urgenza questa petizione, della città di Valenza, ben sapendo che, a tenore del regolamento, questa sarà trasmessa alla Giunta suddetta, nella certezza che proporrà alla Camera le chieste modificazioni alla legge del notariato.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Come prescrive il regolamento, questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge a cui si riferisce.

#### CONGEDO

**PRESIDENTE.** Per motivi di salute l'onorevole Colombini chiede un congedo di giorni 10.

(È accordato.)

#### DICHIARAZIONI DEI DEPUTATI GRITTI E NAPODANO RELATIVE ALLE ULTIME VOTAZIONI NOMINALI DELLA CAMERA.

**PRESIDENTE.** È giunto alla Presidenza il seguente telegramma:

« Dichiaro che se presente votazione 9 corrente ordine del giorno Taiani, avrei risposto sì. »

« Gritti. »

(*Molti deputati conversano a voce alta nell'eminciclo.*)

Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro posti e di far silenzio.

L'onorevole Napodano ha facoltà di parlare.

**NAPODANO.** Se mi fossi trovato presente alla votazione nominale di ieri, avrei votato in favore dell'ordine del giorno Taiani.

**PRESIDENTE.** Si terrà conto di queste dichiarazioni.

#### PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Gessi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**GESSI, relatore.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Approvazione della vendita dell'ex-convento di San Domenico nel comune di Faenza. (*V. Stampato, n° 284-A.*)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LO SCRUTINIO DI LISTA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sullo scrutinio di lista.

Ritengo opportuno, prima di procedere oltre, di rammentare alla Camera il punto al quale sono giunte le sue deliberazioni e le sue discussioni.

Il testo dell'articolo in discussione era così concepito:

« Art. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

« a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere cinque deputati;

« b) tre nomi nei collegi che devono eleggere quattro deputati;

« c) due nomi negli altri collegi che devono eleggere un numero di deputati minore di quattro.

« A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

« Qualunque altra indicazione è vietata.

« Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102 della legge 22 gennaio 1882, n° 593 (serie 3ª),

o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore, di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale, indicandone il motivo.»

A questo articolo erano stati contrapposti vari ordini del giorno e vari emendamenti. La Camera respinse l'ordine del giorno dell'onorevole Taiani, il quale escludeva il voto limitato.

Così furono esclusi tutti gli altri ordini del giorno. Rimanevano ancora, e rimangono gli emendamenti, che erano già stati presentati e svolti prima della chiusura della discussione intorno all'articolo 65 dagli onorevoli Crispi, Vacchelli, Varè e Branca.

Dopo la chiusura della discussione intorno all'articolo 65, sono stati presentati oggi stesso altri emendamenti, che sono i seguenti: uno della Commissione, il quale consiste in ciò che si sostituisca all'articolo 65 il seguente:

« Art. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

« a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere quattro o cinque deputati;

« b) tre nomi nei collegi che devono eleggere tre deputati;

« c) due nomi nei collegi che devono eleggere due deputati.

« A ciascun nome l'elettore può aggiungere, ecc. »

Il resto come nel testo in discussione.

Un altro emendamento dell'onorevole Morana, è del tenore seguente:

« L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda consegnatagli tanti nomi quanti sono i deputati da eleggere nei collegi da 2 a 6, e tanti meno uno nei collegi da 6 a 10 deputati. »

Il resto come nel testo in discussione.

Finalmente l'onorevole Brunetti ha presentato in questo momento un altro emendamento all'articolo 65.

In luogo degli alinea a, b, sostituire i seguenti:

« a) Quattro nomi nei collegi che devono eleggere 5 deputati;

« b) 3 nomi nei collegi che devono eleggere 4 deputati. »

Questo stesso emendamento è già presentato da altri sotto diversa forma.

Dunque io debbo ricordare alla Camera che tutti questi emendamenti presentati dopo la chiusura della discussione sull'articolo 65, non possono essere svolti, e che ora per conseguenza si dovrebbe

procedere alla votazione sugli emendamenti, secondo che essi si discostano più o meno dalla proposta in discussione.

L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare sulla posizione della questione.

LA PORTA. Ricorderò alla Camera che io ieri nello svolgere il mio ordine del giorno, con cui domandava che non si prendesse nessuna deliberazione, nemmeno di massima, sull'articolo 65, provocai alcune dichiarazioni dal presidente del Consiglio, chiedendogli se la votazione della Camera di ieri si limitasse soltanto alla massima, e se per l'applicazione della stessa non si dovesse aspettare che fosse prima discusso ed approvato l'articolo 45. Oggi sono costretto a sottoporre la stessa questione alla Camera; chiedendo che non si voti nessun emendamento sull'articolo 65, se prima non sarà discusso e votato l'articolo 45.

Voi parlate di applicare il voto limitato ai collegi di 3, 4, 5 o anche 6 membri, mentre la Camera ancora non ha discusso e deliberato sulla costituzione dei collegi. Da ciò si vede l'assurdo di seguire nella discussione un ordine diverso da quello da me proposto; e credo che la Camera non voglia votare l'assurdo, ciò che avverrebbe appunto se si ammettesse prima la proposta del voto limitato nelle varie circoscrizioni, e si votasse poi sulla composizione delle circoscrizioni stesse. Quindi propongo ora la stessa mozione d'ordine, che ieri proposi, cioè che la Camera, prima di votare sulla massima relativa al voto limitato, passi alla discussione dell'articolo 45.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio*. La massima è votata.

LA PORTA. Ora si tratta dell'applicazione di quella massima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Io parlo nello stesso senso dell'onorevole La Porta.

PRESIDENTE. Allora mi pare che sia inutile.

SALARIS. È precisamente così. A me parrebbe appunto pregiudicata la questione, se prima dell'articolo 45, si votasse l'articolo 65; perchè i collegi si troverebbero già stabiliti a 5, 4, 3, 2, deputati. Non dobbiamo invertire l'ordine delle cose, e per conseguenza io ritengo che prima convenga discutere le tabelle, e lì vedremo poi quale sarà il giudizio della Camera...

PRESIDENTE. Lo vedremo allora, onorevole Salaris; non cominci ora una discussione sulle tabelle.

SALARIS. Ho finito. Appoggio la proposta dell'onorevole La Porta, e ad essa mi associo perfettamente.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

**PRESIDENTE.** L'onorevole La Porta propone la seguente mozione:

« La Camera prima di votare sull'applicazione della massima del voto limitato, passa alla discussione dell'articolo 45. »

La Commissione ha nulla da dire sopra questa mozione dell'onorevole La Porta?

**COPPINO, relatore.** Consultati i membri della Commissione qui presenti, che costituiscono la maggioranza di tutta la Commissione, essi a maggioranza acconsentono, che si cominci la discussione come propone l'onorevole collega La Porta.

**NICOTERA. (Della Commissione)** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nicotera, domanda di parlare su questa questione?

**NICOTERA. (Della Commissione)** Sì signore.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**NICOTERA. (Della Commissione)** Io debbo dichiarare francamente, che a me sembra si proceda di equivoco in equivoco.

**COPPINO, relatore.** No! no!

**NICOTERA. (Della Commissione)** L'onorevole mio amico Coppino dice di no, ed a me sembra di sì.

*Una voce.* È un circolo vizioso. (Rumori)

**PRESIDENTE.** Prego, onorevoli colleghi, facciano silenzio.

**NICOTERA. (Della Commissione)** Discuteremo prima l'articolo 45.

Io sono della minoranza della Commissione... (Interruzioni)

Sarò solo, ma mantengo la mia opinione. Col l'articolo 45 la Camera dovrebbe stabilire le nuove circoscrizioni. Ora io domando: avendo la Camera, con la votazione di ieri, ammesso il principio, della rappresentanza delle minoranze, con quale criterio potrà farsi la circoscrizione, quando ancora s'ignora se la rappresentanza alle minoranze sarà data al collegio a 3, al collegio a 4 o al collegio a 5 deputati?

**MORANA.** Questo lo vedremo all'articolo 65.

**NICOTERA. (Della Commissione)** No!

**PRESIDENTE.** Prego, onorevoli colleghi, non facciano conversazioni.

**NICOTERA. (Della Commissione)** No, è necessario di determinare prima in che misura si vuole accordare la rappresentanza alle minoranze. Quando si sarà determinata la misura, allora si potrà vedere se le provincie che hanno 9 deputati debbano formare 3 circoscrizioni, o pure 2, cioè una di 4 ed un'altra di 5; se le provincie che ora hanno 12 deputati debbano formare 4 circoscrizioni di 3, oppure una di 5, una di 4 ed una di 3; e così quelli di 18. Diversamente, sapete che cosa potrà accadere?

Potrà accadere questo fenomeno curiosissimo. Sarà stata approvata in massima la rappresentanza della minoranza... (Conversazioni)

**PRESIDENTE.** Ma onorevoli colleghi, li prego, facciano silenzio.

**NICOTERA... (Della Commissione)** Per esempio, io che appartengo ad una provincia che ha 12 deputati, per escludere la rappresentanza della minoranza, discutendosi prima le tabelle, proporrò e sosterrò che si facciano quattro circoscrizioni di tre deputati ognuna, ed allora della rappresentanza delle minoranze che cosa accadrà? Così le provincie che attualmente hanno 18 deputati, sapendo che possono essere colpite, dalla rappresentanza della minoranza, con una circoscrizione a 5, chiederanno la circoscrizione a 4 ed a 3. Quindi a me sembra che logicamente convenga, prima determinare in qual modo si voglia applicare questo principio della rappresentanza delle minoranze. Quando la Camera l'avrà determinato, allora noi discuteremo con un criterio certo l'articolo 45, che determina le nuove circoscrizioni; diversamente procederemo d'equivoco in equivoco e non so in conclusione quello che avremo fatto di buono.

**PRESIDENTE.** Onorevole Salaris, parla in senso inverso all'onorevole Nicotera?

**SALARIS.** In senso inverso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare. Prego però gli onorevoli colleghi di abbreviare quanto più sia possibile questa discussione incidentale.

**SALARIS.** Io debbo dire all'onorevole Nicotera che egli è in errore, e se ne convincerà facilmente, se rifletterà che la votazione dell'articolo 65 pregiudica la votazione dell'articolo 45, rendendone inutile ogni discussione. Invece la discussione e votazione dell'articolo 45 lascia integra la discussione dell'articolo 65 e resta intatto il principio già ammesso della rappresentanza delle minoranze. Quindi parmi evidente che dovremmo procedere in senso inverso a quello dell'onorevole Nicotera, tanto nella discussione come nella votazione. E mi sorprende anche che l'onorevole Nicotera propugni oggi un sistema, che lo porrebbe in contraddizione con idee da lui fortemente difese in una precedente tornata. Egli si pronunziò in favore dell'emendamento dell'onorevole Crispi, il quale proponeva la formazione di collegi ad 8 e 7 deputati; e tuttora sento che l'onorevole Crispi sostenga codesto emendamento all'articolo 45. Se noi oggi votassimo l'articolo 65...

**NICOTERA.** Domando di parlare.

**SALARIS...** nel modo formulato dalla Commissione, che cosa ne avverrebbe? Che nessun collegio potrebbe avere un numero di deputati al disopra di 5, e quindi pregiudicato rimarrebbe l'emendamento

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

Crispi: la questione sarebbe già risolta prima che si discutesse.

Ora dico francamente, che a me pare più logico dar principio alla discussione dell'articolo 45, per determinare, se le circoscrizioni debbano essere limitate a 5 deputati, a 4, a 3, a 2, come oggi propone la Commissione, o se non debbano essere queste circoscrizioni tali, che consentano in ogni collegio la elezione di 7 o 8 deputati. Ecco le ragioni, per le quali io credo che l'onorevole Nicotera sia in errore, e per cui io credo assolutamente che la Camera debba procedere in senso inverso da quello accennato da lui, cioè, che debba prima discutere e deliberare sull'articolo 45. Discutere, se è d'uopo il discutere, la costituzione dei collegi; se cioè debba il territorio dello Stato dividersi in 135 collegi elettorali e come codesti collegi debbano essere costituiti, approvando anche, se la Camera lo crederà, qualche parte di quella tabella, che in altre parti dovrà subire delle modificazioni.

Ora, se si approvasse l'articolo 65, l'articolo 45 e gli emendamenti al medesimo, come alla tabella, non si potrebbero seriamente discutere; perchè la votazione dell'articolo pregiudicherebbe tutto. E, dirò di più, onorevole Nicotera, me lo permetta; la Commissione ebbe dell'abilità nella compilazione dell'articolo 65 (ora non insiste più, la maggioranza almeno ha compreso che non doveva insistervi), ma era abile il suo sistema nel proporre l'emendamento dell'articolo 65 per scartare ogni questione sulla tabella, che poi verrebbe tacitamente approvata coll'articolo 45; sarebbe stata una cosa bell'e finita. Ma questa abilità fu riconosciuta e noi ci compiacciamo che la Commissione abbia desistito dalla sua primitiva proposta, perchè l'avremmo combattuta ad oltranza. Non si giuoca di abilità.

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, nessuno qui giuoca d'abilità. Tutti fanno le proposte che credono nella loro coscienza dover fare per il meglio della legge che si discute.

SALARIS. Sarà giuoco di abilità...

PRESIDENTE. Ma che giuoco! Qui non si giuoca.

SALARIS. Io non ho detto la parola *giuoco* in questo senso. Ad ogni modo quando noi facciamo una legge elettorale, e vogliamo stabilire le circoscrizioni, dobbiamo stabilirle colla coscienza di non ferire gli interessi più gravi. Per conseguenza noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di discutere queste tabelle punto per punto per vedere se sono maturamente e razionalmente stabilite, oppure se non siano capricciosamente fatte.

Ecco quello che dobbiamo fare, ed ecco perchè io insisto che la discussione e la deliberazione si faccia prima sull'articolo 45, e poi si vengano all'arti-

colo 65. È la logica che lo impone, e la logica mal sopporta una violenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

Ma io prego tutti gli onorevoli colleghi di non aprire una discussione di nuovo, e di attenersi strettamente alla proposta in discussione.

ROMEO. Poichè l'onorevole presidente mi dà facoltà di parlare, io me ne servirò per fare... (*Il deputato Salaris interrompe*)

PRESIDENTE. La prego di far silenzio, onorevole Salaris.

SALARIS. Non ho detto nulla.

PRESIDENTE. Ma urla più forte ancora di me, il che è difficile, mi pare. (*ilarità*)

ROMEO. Io me ne gioverò per fare una semplice domanda all'onorevole La Porta. Intende egli che discutendo l'articolo 45, dobbiamo discutere il limite massimo a cui debbono arrivare i collegi? Oppure dobbiamo discutere la tabella che è annessa all'articolo 45?...

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, la prego di non voler antivenire le deliberazioni della Camera: se si debba o no discutere la tabella dell'articolo 45, ne parleremo quando quest' articolo venga in discussione. Ora ella stia strettamente alla proposta sospensiva dell'onorevole La Porta.

ROMEO. Allora io mi permetto di fare questo emendamento. Accetto che si discuta prima l'articolo 45 per determinare in massima quanti debbono essere i deputati da eleggere, e si rimandi la discussione della tabella dopo la discussione dell'articolo 65.

PRESIDENTE. Ma questo poi toccherà al presidente di proporlo, come ho fatto anche l'altro giorno.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

MORANA. Dirò all'onorevole mio amico Nicotera, che potrei provare perchè si debba ora discutere l'articolo 45. L'onorevole Nicotera crede che votata la massima, od almeno deliberato se il voto limitato debba ammettersi nei collegi a tre, a quattro, a cinque deputati, potremo poi votare l'articolo 45 con molta facilità e disinvoltura; ed io dico che avverrà il contrario, salvo che non si abbia un pensiero recondito, che io non attribuisco all'onorevole Nicotera. Egli è evidente che per parte mia intendo votare le circoscrizioni elettorali del regno indipendentemente da qualunque preoccupazione; anzi aggiungo che secondo io stimo la circoscrizione del regno deve essere la più larga che sarà possibile: che poi si debba in seguito determinare che in queste circoscrizioni debbono lasciarsi dei voti a disposizione delle minoranze, posto che la massima è stata già ammessa dalla Camera, non vi è dubbio

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

veruno che ciò dovrà farsi all'articolo 65; allora si dovrà stabilire quali e quanti devono essere questi voti che bisogna lasciare in ogni collegio a disposizione delle minoranze.

Ma se si facesse come l'onorevole Nicotera domanda, potrebbe avvenire, tenendo conto specialmente che vi è un articolo, che conferisce al Governo la libertà di compiere le circoscrizioni, potrebbe avvenire, diceva, che il collegio dell'onorevole Nicotera, e il mio, o almeno la mia provincia, dividendosi in collegi a tre deputati, si verrebbero così a privare di ogni rappresentanza le minoranze. Or bene quando saremo all'articolo 45 si vedrà che io ho proposto un emendamento il quale dice...

**PRESIDENTE.** Onorevole Morana, anche a lei faccio la stessa preghiera; non bisogna antivenire la discussione. Restiamo ora strettamente alla questione sospensiva.

**MORANA.** Mi serviva di quest'argomento per dimostrare la fallacia di quello dell'onorevole Nicotera; e dico che dal momento che ci sono proposte, che determinano *a priori* il modo di ripartire i collegi, il modo di dividerli indipendentemente da qualunque preoccupazione di maggioranze o di minoranze; vede l'onorevole Nicotera che i proponenti si sono messi in una regione perfettamente serena, indipendentemente dal voto delle minoranze; ed è per questo appunto che avrei proposto che sia votato prima l'articolo 45, per poi passare all'articolo 65.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera. Onorevole Nicotera, la prego...

**NICOTERA.** (*Della Commissione*) Non dubiti onorevole presidente.

L'onorevole Salaris crede di prendermi in contraddizione. Egli dice: l'onorevole Nicotera ha accettato l'emendamento dell'onorevole Crispi, ed ora lo combatte.

Prima di tutto io non ho accettato in tutte le sue parti l'emendamento dell'onorevole Crispi. Con quell'emendamento si propone il collegio a 8; ed io invece ho sostenuto il collegio a 6. Ma badi, onorevole Salaris, che tanto l'emendamento dell'onorevole Crispi, quanto gli altri emendamenti, sono stati presentati prima che il principio della rappresentanza delle minoranze fosse deciso; quindi allora io poteva accettare l'emendamento dell'onorevole Crispi, che stabiliva i collegi ad 8 deputati, ritenendo che non fosse applicato il principio delle minoranze.

Rispondo all'onorevole Morana che io non voglio ingrossare la questione; ma, diciamolo pure, siamo proprio in una regione serena!

**MORANA.** Procuro di mettermici.

**NICOTERA.** (*Della Commissione*) Io non lo credo, onorevole Morana, non credo che da veruna parte vi sia molta serenità. Abbiamo tutti una preoccupazione, ed io che consentivo con l'onorevole Crispi, che fosse lasciata la facoltà al Governo per le circoscrizioni, ben inteso di quelle provincie che hanno un numero maggiore di otto deputati, e col correttivo del parere del Consiglio provinciale e del parere di una Commissione parlamentare; ora che è votato il principio della rappresentanza delle minoranze, non voterei certo...

**PRESIDENTE.** Onorevole Nicotera, vede, se si stesse nei limiti della discussione, le sue considerazioni non avrebbero luogo; perchè l'onorevole Crispi, dopo la votazione avvenuta ieri, ha modificato il suo emendamento.

**NICOTERA.** (*Della Commissione*) Onorevole presidente, debbo rispondere agli oratori che hanno parlato. Ad ogni modo io ho avvertito quello che potrà accadere con questa inversione di discussione. Se la Camera crede la delibere pure: assistiamo a tante cose, assisteremo anche a questa.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**COPPINO, relatore.** Io ringrazio l'onorevole presidente, il quale ha difeso ciascun deputato, e ha difeso la Commissione allora quando respinse, interpretando la coscienza di ciascun deputato e della Commissione medesima, la lode di abilità, ch'era stata data agli emendamenti presentati dalla Commissione. La Commissione ha avuto uno scopo. La questione fu da noi riguardata da due aspetti: desiderio di far passare la legge, conciliando il maggior numero di fautori della medesima; e desiderio di levare dalla discussione ogni cosa, che pure non essendo personale, potesse ad alcuni parer tale.

In questa guisa riteniamo che si possa rischiarare l'atmosfera, che all'onorevole Nicotera non appare troppo serena.

Le discussioni non so quanto arrivino a mutare le convinzioni; ma per parte della Commissione essa si è sentita in obbligo di tener loro dietro e misurare gli effetti delle opinioni, le quali qui e colle parole e col voto si sono manifestate. Da questa considerazione è nato che la Commissione si radunasse di nuovo e presentasse alcuni emendamenti, che stanno sotto gli occhi dei nostri colleghi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Coppino...

**COPPINO, relatore.** Vuol che si abbrevi il discorso? Ecco. Noi abbiamo accettato nella maggioranza la proposta dell'onorevole La Porta ed abbiamo creduto dovere domandare di parlare perchè un membro della minoranza della Commissione ha

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

desiderato conoscere i motivi e la portata delle nuove proposte.

La Commissione ha indicato il doppio ordine di idee onde è guidata; indicò gli effetti di quelle riguardo alle tabelle. Le correzioni a queste non possono alterare quella quantità di collegi nei quali si applica il voto limitato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Ieri la Camera ha votato una massima; ha cioè deliberato che debba essere iscritta nella legge l'applicazione relativa alla rappresentanza delle minoranze. Quindi io non potrei ammettere quello che ha detto l'onorevole Morana, che la Camera debba occuparsi della formazione e della distribuzione dei collegi elettorali senza nessuna preoccupazione. Onorevole Morana, ne abbiamo due delle preoccupazioni, Una, la massima che fu votata dalla Camera ieri; l'altra, la legge che è in vigore e che credo non si voglia abrogare nella parte che riguarda la scritturazione, dirò così, delle schede, e che è connessa col numero dei deputati assegnati a ciascun collegio. Da queste due preoccupazioni io non credo che la Camera potrà dipartirsi. È però vero che quando la Camera avesse votato il primo alinea, la lettera *a* dell'articolo 65, sarebbe preclusa la via a discutere la questione del numero dei deputati, massimo e minimo, che debbono essere eletti dai diversi collegi elettorali dello Stato. Ed io non ho nessuna difficoltà di dichiarare che mi unisco alla Commissione per chiedere che sia lasciata libera anche questa discussione, perchè mi pare che sia cosa che si possa consentire. Naturalmente il Ministero si riserva di dichiarare la sua opinione sulle proposte che saranno fatte nell'uno o nell'altro senso, di richiamare l'attenzione della Camera sulle conseguenze delle diverse deliberazioni e quindi di vedere quale sarà il voto della Camera per le ulteriori applicazioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana per fatto personale, ma lo prego d'indicare e di attenersi.

**MORANA.** L'onorevole presidente del Consiglio mi attribuisce cosa che non ho detto.

**PRESIDENTE.** Che cosa le attribuisce?

**MORANA.** Che nessuna preoccupazione deve, in qualche maniera, infirmare la nostra deliberazione. Ora, io non ho mai detto questo.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io ho capito così.

**MORANA.** Io ho detto che noi dobbiamo decidere la questione delle circoscrizioni senza preoccuparci di ciò che sarà per avvenire in conseguenza di essa e senza aver presente il numero di voti che si vuol dare alla minoranza, dal momento che la limita-

zione del voto fu ieri votata. Io dico però che non dobbiamo avere la preoccupazione contraria, cioè di trovare il modo per eludere il voto precedente come faremmo certamente dividendo la provincia dell'onorevole Nicotera e la mia, per esempio, in tre anzichè in due soli collegi, cioè: uno di cinque e l'altro di sei. Chiarito così il mio pensiero, non aggiungerò altro sperando che la Camera approverà la proposta dell'onorevole La Porta, nel qual caso io esporrò le mie idee durante la discussione dell'articolo 45.

**PRESIDENTE.** Dunque verremo ai voti sulla proposta degli onorevoli La Porta e Morana. La rileggo:

« La Camera prima di votare sull'applicazione della massima pel voto limitato, passa alla discussione dell'articolo 45. »

La metto a partito. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

In conseguenza si procederà alla discussione dell'articolo 45. Ripeto però ancora una volta che, ritornando poi all'articolo 65, ogni discussione sull'articolo medesimo, come pure sugli emendamenti che possono essere ad esso presentati, è chiusa.

Ora dunque verremo alla discussione dell'articolo 45. Ne do lettura:

« Art. 45. L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

« Ciascun collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli nella tabella medesima. »

Il primo iscritto sull'articolo 45 è l'onorevole Melodia.

Per tentare (*Si ride*), per tentare, ripeto, che questa discussione proceda il più ordinatamente possibile, proporrei che la discussione s'aggirasse esclusivamente sul dispositivo dell'articolo, e quando il dispositivo dell'articolo fosse approvato, si facesse poi una discussione particolareggiata sulla tabella, collegio per collegio, se vi saranno deputati che su questo vorranno interloquire.

Altrimenti se, a proposito della discussione dell'articolo, un deputato vorrà parlare d'un collegio, altri di altri collegi, ed altri infine del dispositivo dell'articolo, non vi sarà modo di venire presto ad una conclusione: quindi se la Camera vi consente, terrò per la discussione quest'ordine che propongo.

Voci. Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Chiedo perciò all'onorevole Melodia primo iscritto, se egli intenda parlare sul dispositivo dell'articolo, oppure su qualche particolare delle circoscrizioni.

**MELODIA.** Questo è appunto quel ch'io voleva di-

chiarare all'onorevole presidente. Siccome intendo parlare d'uno dei collegi in cui è divisa la tabella, così prego l'onorevole presidente di riservarmi la facoltà di parlare dopo la votazione concernente il dispositivo dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Ora chiedo all'onorevole La Porta su di che intenda parlare.

**LA PORTA.** Sul dispositivo dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Sta bene: allora ha facoltà di parlare.

**LA PORTA.** Il Ministero e la Commissione coll'articolo 45 mirano a raggiungere i seguenti fini: reintegrare il corpo elettorale di ciascuna provincia; elevare ad unità di collegio 28 delle 69 provincie; ripartire le altre 41 provincie in collegi di tre, di quattro, di cinque deputati. Il risultato di questa proposta è formulato in 135 collegi elettorali inscritti nella tabella A. La Camera quindi è chiamata a discutere sul sistema del Ministero e della Commissione, e poi, accettandolo, ad esaminare le 135 circoscrizioni proposte nella tabella. Anzitutto, io domando al Governo, alla Commissione e alla Camera, se si creda possibile e conveniente di venire ad una discussione particolareggiata, minuta, circoscrizione per circoscrizione; ad una discussione nella quale, sono certo, ogni deputato si pronunzierebbe coi criteri dell'interesse generale, coi criteri dell'interesse del collegio, ma la sua parola potrebbe essere sospettata come la espressione personale del suo interesse nella qualità di candidato alle future elezioni generali. La Camera non ha ancora deliberato niente su questo argomento; io quindi credo che convenga adottare un metodo il quale, spostando il minor numero d'interessi legittimi, semplifichi ed abbrevi la discussione e conduca al trionfo definitivo della legge. Due sistemi si presentavano al Governo e alla Commissione per determinare le circoscrizioni. Uno era il sistema delle creazioni di corpi elettorali *ad hoc*. Questo sistema avrebbe avuto il vantaggio di poter creare circoscrizioni a numero uguale di deputati, avrebbe quindi dissipato molte difficoltà, ed anche per l'altra questione già in massima deliberata all'articolo 65, cioè del voto limitato, avrebbe sgombrata la via da molti dubbi, da molti sospetti, da non poche ingiustificate disuguaglianze.

L'altro sistema era quello di ricorrere ad una base storica, di prendere una base costituita dalla affinità degli interessi già preesistenti, e su quella adagiare le circoscrizioni elettorali. Il sistema del Governo e della Commissione è un sistema misto. Un gran passo, però, si è fatto: io ne convengo; la ricostituzione del corpo elettorale delle provincie è un gran risultato il quale corregge molte anomalie,

molti vizi delle circoscrizioni esistenti nel collegio uninominale. Noi avevamo 18 provincie nelle quali il corpo elettorale era spostato e confuso. Ed è rimarchevole che di queste 18, 12 fossero provincie meridionali; ed è anche più rimarchevole che fra queste 12 provincie meridionali 6 appartenessero alla Sicilia.

I miei colleghi eletti nelle provincie siciliane ne sanno qualche cosa dell'origine di quest'anomalia; sanno con quali criteri essi collegi furono determinati, essi sanno pure come non venne raggiunto il loro obiettivo, anzi sono rappresentanti della vittoria riportata, su questi criteri di artificiale politica.

Dunque, io riconosco questo passo fatto dal Ministero e dalla Commissione; ma perchè accettando o come base il corpo elettorale della provincia, Ministero e Commissione si arrestarono a 28 provincie, per elevarle alla dignità di collegio e non procedettero avanti?

Sarebbe utile in proposito ricordare poche parole della relazione dell'onorevole Zanardelli, a pagina 134, ove si legge:

« È anzi innegabile che il pensiero che corre primo alla mente di tutti, l'idea che sovra ogni altra sorride, è quella di formare della provincia il collegio.

« Il collegio provinciale infatti costituisce, per così esprimermi, un organismo vivente, in cui il pensiero si forma con tanto maggiore rilievo quanto più complessi sono gli elementi che lo compongono. La circoscrizione corrisponde ad un ente cui non occorre dar vita per quest'unico scopo elettorale, ma cui spettano uffici che esercitansi ogni giorno in atti infiniti della vita civile; perciò non si corre il rischio di rompere affinità naturali per crearne di immaginarie.

« L'adottare il collegio provinciale avrebbe risparmiato alla Commissione le gravissime difficoltà inerenti alla formazione dei nuovi collegi, ed a me quindi avrebbe risparmiato la parte forse più difficile ed imbarazzante, certo la più molesta del mio lavoro, nonchè infine alla Camera il pericolo di lunghe e minute discussioni e deliberazioni. »

Ma come mai, dopo aver così bene tratteggiata l'importanza della base provinciale per la circoscrizione del collegio, la Commissione si arrestava a 28 provincie?

Due sono le principali ragioni che la Commissione oppone all'estensione di questa base della circoscrizione per provincia. Una di queste ragioni è la differenza di popolazione da provincia a provincia: vi sono provincie di 100,000 abitanti e provincie di un milione d'abitanti; si va dalla provincia

di due deputati alla provincia di 19 deputati. La prima ragione adunque è l'enorme differenza di popolazione.

Ma io ho qui sott'occhio la tabella che abbiamo votato all'articolo 44, in cui si vede il numero dei deputati assegnati ad ogni provincia.

La Commissione, anzichè confrontare solamente i termini estremi, doveva considerarne i medi. Noi abbiamo 6 provincie che eleggono da due a tre deputati; ne abbiamo 21 che ne eleggono da 9 a 19; ma ne abbiamo 42 che ne eleggono da 4 a 8. Dunque 42 delle 69 provincie hanno assegnato un numero di deputati da 4 a 8. Ecco il criterio più importante che doveva essere considerato; ed ecco perchè io trovo una ragione di essere nell'emendamento proposto dall'onorevole Crispi.

Infatti, che cosa fa l'onorevole Crispi? Prende queste 42 provincie che eleggono da 4 a 8 deputati le riunisce alle sei provincie alle quali sono assegnati da due a tre deputati; e così costituisce in collegio 48 delle 69 provincie; non resterebbero, secondo quella proposta, che 21 provincie da ripartire in circoscrizione, cosa facilissima, che potrebbe esser fatta o dalla Commissione stessa, o da una Commissione a ciò delegata dalla Camera.

Ma non è questa la sola difficoltà che si oppone dalla Commissione; ve ne è un'altra anche importante, ed è quella della procedura elettorale. La Commissione crede difficile che vi sia il tempo materiale per scrivere 8 nomi in una scheda, secondo l'ipotesi della proposta Crispi. Io riconosco questa difficoltà, ma non la credo insuperabile, e in verità sarebbe questione del numero di elettori di cui si compone la sezione. Noi abbiamo nella legge del 22 gennaio sezioni non maggiori di 400, e non minori di 200 elettori; ma quelle sezioni sono costituite in base al collegio uninominale, e non ci sarebbe nessuna difficoltà, perchè la Camera oggi, in presenza dello scrutinio di lista, modificasse quell'articolo e sostituisse le sezioni con un massimo di 300, e un minimo di 50 elettori. Per dare poi maggior tempo agli elettori nella scrittura della scheda, si potrebbero porre più tavoli nella sala delle elezioni. Per esempio, in una sezione di 300 elettori, si potrebbero mettere 6 tavoli.

*Una voce.* E la vigilanza?

LA PORTA. Si potrebbero disporre in modo che la vigilanza non mancasse. Queste sono questioni di dettaglio, le quali perdono ogni importanza di fronte allo interesse della razionale costituzione dei collegi, di fronte alla ragione storica della provincia, come base precipua della circoscrizione. Ma v'ha un altro vantaggio in questo sistema, ed è quello di evitare

quanto più è possibile gli spezzamenti dei collegi uninominali oggi in vigore.

Io comprendo, e la Commissione l'ha detto giustamente, che alcuni spostamenti nell'aggregazione dei collegi uninominali, sono conseguenza inevitabile del fatto che in 18 provincie, ove presentemente havvi confusione di elettori, viene reintegrato il corpo elettorale. Ma la Commissione mi ammetterà che al di là anche di questa conseguenza necessaria, vi sono parecchi altri collegi uninominali che nella composizione delle tabelle vengono spezzati. Ora, signori, io credo importante che nella formazione dei collegi, si spezzi il meno possibile il collegio uninominale esistente. Noi abbiamo, col voto finale nella discussione generale, abolito il collegio uninominale; ma non dobbiamo dimenticare che esso ha funzionato per molti anni, che ha creato abitudini, affinità, interessi; e quindi il poter formare i nuovi collegi con aggregazione dei collegi esistenti, sempre stando nel perimetro della provincia, principio questo che io ammetto, è un vantaggio, non per i deputati che rappresentano questo collegio, è un vantaggio per il nuovo collegio che si forma. Questo sistema, sebbene non presenti il vantaggio delle creazioni artificiali a numero di deputati uguali, dà una ragione delle differenze tra collegio e collegio, perchè le differenze derivano dalla formazione storica della provincia. Un altro vantaggio è quello della brevità della discussione.

Io ho sentito parlare di difficoltà che vi sarebbero nel dare il mandato al Governo di fare queste circoscrizioni, di regolare il riparto o di correggere alcune delle circoscrizioni presentate nella tabella. Sono delle suscettibilità queste che io rispetto: la materia della circoscrizione elettorale è materia essenzialmente legislativa. Io comprendo quello che disse l'onorevole relatore nella sua relazione; cioè, che sebbene questo sistema, a prima vista, potesse togliere tante difficoltà, pure la Commissione non lo volle accettare in ossequio alle prerogative della Camera.

Accettato il sistema al quale io ho accennato, queste difficoltà si riducono a pochissima cosa; voi potete determinare facilmente i criteri del riparto delle 21 provincie che non sono costituite in collegio: sono provincie chiamate ad eleggere da 9 a 19 deputati, e che si possono dividere in due, ed in tre, seguendo la continuità dei territori, il criterio della popolazione, e per quanto è possibile quello dell'aggregazione dei collegi uninominali esistenti. Sarebbe questo un lavoro assai limitato e assai semplice per coloro i quali sarebbero chiamati a comporre il riparto di queste poche provincie.

Vi ha, a mio avviso, un altro vantaggio ed è

questo: voi, così operando, facilitereste l'applicazione della massima del voto limitato, poichè fra gli oppositori di questo concetto non pochi vi erano di quelli i quali, pur volendolo consentire, temevano le conseguenze della sua esagerata applicazione; vi sarà il vantaggio, dico, che le conseguenze diminuiranno quanto più sono estesi i collegi e limitato è il numero dei voti che si danno alle minoranze.

Diversamente, quando voi non date...

*Voci dal banco della Commissione.* Più forte. Non si sente!

**PRESIDENTE.** Prego di far silenzio.

**LA PORTA.** A me pare di parlare assai forte.

Immaginiamo il sistema della Commissione, il sistema delle tabelle. Prendiamo, ad esempio, il collegio a 5 il quale per due terze parti non ha una base storica nelle provincie, ma è una creazione; immaginiamo che a questo collegio di 5 si voglia applicare la massima vostra del voto limitato. Ma i deputati che rappresentano questo collegio, non nel loro interesse ma nell'interesse del collegio, vi domanderanno con quale diritto, con quale criterio formate voi questo collegio di 5.

Vi è sempre a dubitare qualche cosa, che fu lontana al certo dagli intendimenti del Governo e della Commissione; vi è sempre a dubitare che nella formazione dei collegi a 5 non sia estraneo il criterio dell'applicazione del voto limitato. Quando invece il voto limitato è applicato a collegi che derivano dalla costituzione delle provincie, allora nessun dubbio vi potrà essere nel criterio che determinerà la Camera a consentire la rappresentanza delle minoranze nei collegi a 6, a 7, ad 8 deputati.

Mi riassumo. Prego anzitutto la Camera di voler procedere per accettazione di sistema ed evitare una discussione particolare delle tabelle; una discussione, la quale, oltre al tempo immenso che farebbe perdere, sarebbe anche trascinata in tanti particolari, sui quali la Camera non potrebbe formarsi un giudizio sicuro, e quindi sarebbe facile un voto contrario alle proposte anche legittime dei singoli deputati; voto contrario, il quale poi potrebbe turbare la maggioranza assai compromessa, che noi vogliamo assicurare, per il trionfo dello scrutinio di lista. E il sistema da scegliere si è, costituire il maggior numero possibile di provincie in unità di collegio.

Io non determino limiti, nè il massimo, nè il minimo limite. Accetto anche il collegio più vasto di quello dell'onorevole Crispi, come, se questo non fosse approvato, voterei per un collegio meno vasto. Ma vorrei che si elevasse il massimo della proposta della Commissione e del Governo. Vorrei che per quelle provincie, che debbono essere ripartite, la

Camera fissasse dei criteri, in modo che la Commissione, a cui sarà delegato il riparto, non abbia a fare che l'esecuzione materiale; e ciò appunto per garantire legislativamente questa parte così importante della vita costituzionale dello Stato, cioè la costituzione dei collegi, dai quali sorge la rappresentanza elettiva del paese. Ma io ho detto della determinazione dei criteri. I criteri non si possono indicare se non si conosce il massimo che la Camera determina. Se la Camera determinasse il massimo delle provincie a 8 deputati, come propone l'onorevole Crispi e che io accetto, non resterebbero che 21 provincie a doversi ripartire; e le 21 provincie sarebbero di 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 19 deputati. Dunque voi avete a dividere queste provincie. Tratterebbesi di dividere ognuna di queste provincie in due o tre collegi, ai quali verrebbe assegnato il numero minimo di 4, ed il massimo di 8 deputati. Le provincie di 9 si potrebbero dividere in due collegi, uno a 5 e l'altro a 4 deputati; le provincie di 10 in due a 5 e 5 deputati; le provincie di 11 in due a 6 e 5, e così di seguito. La seconda parte dei criteri si riferirebbe alla continuità dei territori, ed alla maggior possibile aggregazione dei vigenti collegi uninominali.

Questi sono i criteri che io propongo. La Camera, quando delibera di delegare, prima vota i criteri e poi vota sulla delegazione. I criteri sono la condizione della delegazione. Io, sostenitore convinto dello scrutinio di lista, credo di fare appello al Governo ed alla Commissione per trovare tutti i temperamenti conciliativi, poichè, finchè la legge non la vedo approvata alle urne, io, che ne sono, e lo ripeto, sostenitore convinto, credo che qualunque amor proprio debba cedere all'interesse di renderla migliore e di farla trionfare. In questa questione delle circoscrizioni elettorali le ostinazioni debbono cedere, perchè si tratta dei diritti degli elettori che qui noi rappresentiamo. Non è indifferente, o signori, che vi sia una circoscrizione ed un'altra, ed è importante che noi possiamo dire agli elettori: noi abbiamo accettato una base, che non è frutto di una combinazione artificiale, ma è la base della provincia. La base dei collegi sia la provincia. Si faccia un'eccezione per le provincie che sono più numerose, e che vanno ripartite; ma la base delle circoscrizioni sia il collegio provinciale. Questo è il concetto nella cui applicazione io desidero che si avanzino un po' più la Commissione ed il Ministero. Essi ci sono entrati, ma le provincie ripartite sono troppo numerose. Per molti di questi riparti vi sono dei lamenti. Quanto a molti di essi, le ragioni che li determinarono sono difficili a discutersi collegio per collegio. Io sono si-

euro che l'onorevole relatore potrebbe dar ragione d'ogni circoscrizione. Ma possiamo noi discutere ognuna delle circoscrizioni? In questa condizione di cose bisogna facilitare il metodo per l'approvazione delle circoscrizioni elettorali.

Non ho altro da aggiungere.

Io spero che la Camera vorrà evitare nella discussione delle tabelle le difficoltà maggiori che si incontrano per i sostenitori di questa legge, e vorrà scegliere una formola la quale, come dissi, semplifichi la discussione, sposti il minor numero degli interessi legittimi dei collegi che si vanno a formare e tenga salda la maggioranza convinta per lo scrutinio di lista, non le maggioranze occasionali, che oggi possono lusingare con una vittoria, e domani comprometterne il risultato finale. Ci badi il Governo, ci badi la Commissione, essendo certo che essi desiderano come desidero io che la legge cammini e trionfi, ma per arrivare a questo trionfo qualche sacrificio di amor proprio dobbiamo farlo, ed è perciò che indirizzo formale appello al Governo ed alla Commissione. (*Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris, ma mi raccomando di non entrare nei particolari della tabella.

**SALARIS.** Anzi mi riservo.

**PRESIDENTE.** Si riservi pure e speriamo che non sia una riserva inutile. (*ilarità*)

**SALARIS.** Per facilitare questa discussione parlerò del dispositivo dell'articolo 45, ed investigherò la ragione della distribuzione del territorio dello Stato in 135 collegi.

Come diceva l'onorevole La Porta, due sistemi erano presenti al Governo ed alla Commissione, il sistema provinciale, ed un altro sistema che era molto più difficile, è vero, ma molto più equo e più razionale adottando il metodo della votazione a scrutinio di lista, sistema che avrebbe aperto la via ad una migliore circoscrizione delle provincie, desiderio manifestato oramai da tutto il paese.

Quando era questione della rappresentanza nazionale non si scorgeva la necessità di serrare i collegi dentro la cerchia di certe circoscrizioni, e quindi allargandole rimpetto allo Stato, queste circoscrizioni divenivano più esatte e più eguali, di fronte all'ente maggiore, lo Stato.

E formandole con giusti criteri, con questa legge e Governo e Commissione avrebbero gettate le basi di una migliore circoscrizione provinciale; ed avrebbero soddisfatto ad un sincero e ardente desiderio del paese. Ma questo ottimo scopo, di fronte a piccole difficoltà fu perduto di vista, e completamente negletto; anzi se io debbo dire veramente ciò che è o ciò che fu, dirò, che si ebbe paura financo del pen-

siero di correggere le circoscrizioni provinciali, e non si pensò che ad artificiali spezzamenti per costituire 135 collegi elettorali.

E perchè? Due sono le ragioni che si accampano: 1ª diversità di popolazione da una provincia ad un'altra; 2ª difficoltà di scrivere molti nomi. Diversità di popolazione? Ma che? Per gli spezzamenti forse di queste provincie sarà corretta la ineguaglianza della popolazione dell'una o dell'altra provincia? O codesti spezzamenti faranno che ogni provincia abbia lo stesso numero di deputati?

Se dunque questa divisione, questo spezzamento non induce nessuna eguaglianza, non raggiunge alcun utile scopo, io concluderò, che la diversità della popolazione non era una seria difficoltà, e non giustifica punto la costituzione dei 135 collegi.

Che vale infatti lo spezzamento in più collegi della provincia di Napoli? Avrà forse codesta provincia lo stesso numero dei deputati che avrà la provincia di Pisa, di Livorno, di Sassari? No, certamente. Livorno avrà 2 rappresentanti, e la provincia di Napoli ne avrà 19, e la provincia di Livorno sarà sempre rappresentata con la nuova legge, come lo era con la legge cessata.

Le divisioni poi oltre che non apporteranno vantaggio, saranno anzi dannose gittando un germe di disordine nelle provincie.

Dunque la ragione della popolazione non è una difficoltà; e la divisione non sarebbe stata giustificata che dalla necessità.

Andiamo ora alla difficoltà di scrivere oltre 4 nomi.

Davvero! dopo che abbiamo inaugurato il regno della capacità e detronizzato il privilegio del censo, è grave dire nella Camera che bisogna limitare il numero dei nomi acciò gli elettori (quei capaci a cui avete dato con tanta soddisfazione il diritto di eleggere) riescano a scriverli! Davvero che questa ragione deve far senso! Il trono in cui avete assiso la capacità già traballa. Oh! inauguratelo sinceramente il regno della capacità, e non dite che vi sia difficoltà perchè l'elettore che giudicate oggi capace, possa scrivere 6, 7 nomi. E notate che ora per l'ammissione della rappresentanza delle minoranze non se ne scriverebbero più 7 di nomi in una provincia che ha 7 deputati da eleggere; ma se ne scriverebbero 5 o 6 tutto al più. Quindi seppure questa difficoltà esistesse, senza pur accettare la proposta dell'onorevole Crispi, che la scheda si porti scritta, io la ritengo così rimpicciolita, che non vedo ragione per spezzare molte provincie in 2 o 3 collegi. Se non che, quando esamino questi spezzamenti, mi dimando se sia sul serio che Governo e Commissione abbiano voluto lo scrutinio di lista che avete

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

votato con un'immensa maggioranza, alla quale ho appartenuto anch'io? È sul serio? Quando codesto scrutinio di lista si applica nella riunione di due semplici collegi già uninominali, io ho ragione di dubitare della serietà dello scrutinio di lista così applicato; perocchè non credo seria questa larghezza di scelta di uomini in un collegio che elegge due deputati.

Signori, parliamoci schietti, questi due deputati, questi due feudatari, come voi avete voluto chiamarli, questi padroni dei due collegi, con una parola d'intelligenza, con un motto susurrato all'orecchio dell'uno e dell'altro saranno sicuri del loro dominio, e nessuno potrà opporsi alla loro influenza.

Lo scrutinio di lista, in questo caso, mancherebbe di quell'aspetto che seduce e di cui si fecero forti i sostenitori di esso; in questo caso si avrebbero tutti i mali del collegio uninominale e nessuno dei vantaggi dello scrutinio di lista.

Lo scrutinio di lista così applicato, permettetemi di dirvelo, è uno scrutinio di lista in maschera, e in realtà lo si potrebbe solo ammettere per i giorni di carnevale in cui siamo.

Uno scrutinio di lista con due nomi o con tre nomi vale lo stesso. Anzi a tre, è peggiore ancora che a due; perchè basta che due si intendano per riuscire e portare il terzo.

È serio dunque questo scrutinio di lista a due o a tre nomi? No, non è serio, e dico che è peggiore del collegio uninominale. Confessiamolo, quando si vuole così ristrettamente applicato, è evidente che non si ha confidenza nella bontà dello scrutinio di lista; che si dice una cosa e se ne vuole un'altra; che si è in carnevale e si è in maschera.

Quindi io non posso ammettere questo principio che voi enunciate in questo articolo; perchè lo scrutinio di lista deve essere seriamente applicato, e non può essere cosa seria se voi non allargate il numero dei deputati di ciascun collegio. Quando voi, o signori, ammetterete che in ogni collegio non debbono essere eletti meno di 7 deputati, voi applicherete davvero lo scrutinio di lista, e dimostrerete di essere convinti della bontà del sistema. Io non vi dirò quale dovrà allora essere il numero della rappresentanza della minoranza, se di uno o di due; intorno a ciò pronuncierà la Camera, nè io vorrò occuparmene in questo momento.

A me solo importa dichiarare ch'io non escludo il voto limitato; perchè questo fu già ieri ammesso, e nessuno, e molto meno io, ha il diritto di ribellarsi al voto della Camera. Seria però sarà l'applicazione del sistema dello scrutinio di lista, allora quando allargherete il collegio, ed il numero dei deputati da eleggersi. Ristretto il numero quale si

propone non è serio il sistema, e lo si rende irrisorio.

Comprendo, che la questione delle circoscrizioni è grave, anzi pericolosa; ma deploro, che in voi sia mancato il coraggio di affrontarla. Voi dite: a passo a passo; ma ciò che fate è niente, e se la esperienza fallisce, voi non avreste il diritto a concludere, che lo scrutinio di lista ha fatto mala prova.

Ad allargare i collegi, ad accrescere il numero dei deputati da eleggere niente può essere di ostacolo. Non difficoltà per la circoscrizione; perchè voi costituirete in collegio la maggior parte delle provincie senza spezzarle artificiosamente e senza seminare novelle discordie. Non vi sarà la difficoltà di scritturazione perchè gli elettori non scrivono sette nomi; ma ne scriveranno sei o cinque, secondo la proporzione che voi assegnerete alla rappresentanza delle minoranze. Così voi avrete di più il vero vantaggio dello scrutinio di lista, e potrete avere esperienza dei buoni o mali frutti del sistema. Quando voi vedete, per esempio, che Pisa elegge 5 deputati e Livorno ne elegge 2, riunite le due provincie ed eleggeranno l'una e l'altra costituite in un collegio solo 7 deputati.

O se a Pisa non potrà esser unito Livorno, credo, che possa a Livorno riunirsi Grosseto, e sarà meglio ancora.

Che difficoltà avete? Voi anzi gettereste le basi della unione di due provincie limitrofe, i cui interessi sono spesso identici. Per la qual cosa, così facendo, si farà un bene, non un male. Delli storici precedenti ci guardi il Cielo di tener sempre conto; perchè certe pagine della nostra storia, quelle delle fraterne discordie, le vorremmo lacerate per sempre, acciò il solo ricordo più o meno glorioso non le riaccenda.

Sta ora a voi la sincera applicazione dello scrutinio di lista; sta a voi superare le difficoltà, che nè Governo, nè Commissione vollero affrontare con allargare il territorio di molti collegi e non accrescere il numero dei deputati eligendi.

Ove poi per timore dello scrutinio di lista sarà mantenuto ristretto il territorio dei collegi, e ristrettissimo il numero degli eligendi, io avrò ragione di ritenere che la vostra convinzione della bontà dello scrutinio di lista, sia convinzione di stoppa.

È sarà così, che voi renderete il paese nella necessità di ridederare il collegio uninominale.

Come? Voi vi proponeste di detronizzare i feudatari dei microscopici collegi, e vorreste ora rafforzarli, voi? Pensate invece se non sia un rinvigorirli, riducendo lo scrutinio di lista nella elezione di soli due deputati, i quali sentiranno il bisogno d'intendersi (e sarà facile) per dominare, per fare sicura

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

la elezione di entrambi. La elezione così compiuta sarà nel privato interesse, e da lontano per interesse della nazione.

Per tutte queste considerazioni io pregherò, con la riserva di parlare sulle circoscrizioni, il Ministero e la Commissione di allargare il numero dei deputati da assegnarsi ai collegi elettorali, e ben lungi dal mantenere fermi i 135 di ridurli anzi ad un numero assai minore; acciocchè il numero dei deputati possa esser maggiore di cinque possibilmente in ciascun collegio.

E qui, a scanso di equivoci, debbo dire, che non pretendo oggi la più esatta circoscrizione dei collegi; ma solo intendo proporre, che non avvengano spezzamenti in più collegi in quelle provincie nelle quali non saranno eletti più di 8 deputati.

Io confesso, che desidero assai di più; ma in questo momento restringo il mio desiderio, e mi acconcio all'emendamento dell'onorevole Crispi, il quale del resto manifestò un disegno anche più vasto del mio.

Rivolgerò questa preghiera al Governo e alla Commissione anche perchè, ove accettassero la proposta dell'onorevole Crispi, il risultato sarebbe, che la tabella delle circoscrizioni potrebbe facilmente essere discussa ed approvata. Certo troveremo minori incagli e difficoltà ad esaurire l'altra parte di quest'articolo; perchè col numero di sette voi avete già provveduto largamente ad un numero cospicuo di provincie, e le altre che restano a dividere, credetelo pure, non presentano grandi ostacoli; sicchè dentro le ventiquattro ore potrete presentare alla Camera la tabella in guisa che, forse, non troverà nessuna osservazione in contrario.

Dopo tutti questi vantaggi, che ho enumerato, io mi auguro, e spero, che tanto il Ministero come la Commissione non vorranno assolutamente mantenersi nel numero massimo di cinque assegnato al collegio elettorale e consentiranno ad allargarlo, quanto meno, se non ad otto, almeno a sette.

Io lo dichiaro ancora una volta, non farò questione sulla proporzione che la Camera assegnerà alla minoranza; perchè prima di tutti il Governo ci dovrà pensare.

Confesso che di ciò non so darmi grave pensiero; perchè io ho un altro concetto della rappresentanza delle minoranze.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Onorevole Salaris, la rappresentanza delle minoranze non si discute più.

**SALARIS.** Non la discuto più, ma dico, in sostegno della mia tesi, che l'effetto sarà questo. Assegnato alla minoranza un deputato in un collegio di cinque, quattro saranno della maggioranza, e il quinto apparterrà pure alla maggioranza, quantunque ri-

spetto al numero dei voti ottenuti vogliasi affermare rappresentante della minoranza.

Nel paese, come nella Camera, diciamo schiettamente, spesso si fa questione di persone, e non di principii, e così avverrà, che il quinto eletto sarà dello stesso partito; e lo si vedrà votare in Parlamento con gli altri quattro; ma solo fu l'ultimo eletto, perchè non eguale godeva le simpatie degli elettori.

Ecco il concetto che ho della rappresentanza delle minoranze; e non voglio ora affermare di essere nel vero attendendo che i fatti mi diano ragione. E se pur così non avvenisse; non perciò mi preoccuperò della rappresentanza della minoranza destinata sempre a scomparire nelle elezioni suppletive.

Credo soverchio dimostrarvi ciò, perchè vi apparirà chiaro, che in queste non sarà chiamata la minoranza degli elettori, ma l'intero corpo elettorale, il quale non eleggerà mai un deputato per rappresentare la minoranza; e così dovrà necessariamente sparire, perchè se il deputato che la rappresentava era entrato in Monte Citorio per la finestra e non per il portone, ove egli venga a cessare d'essere deputato per una qualunque ragione, naturalmente, convocato l'intero collegio, il successore non rappresenterà più la minoranza. Vedete quindi che questa rappresentanza delle minoranze non potrà essere quale la vorreste. Attenderemo di vederne la prova.

Per tutte queste considerazioni rinnovo la preghiera al Governo e alla Commissione d'accettare il restringimento del numero dei collegi e l'allargamento del numero dei deputati. A queste condizioni voterò con soddisfazione in favore di questo disegno di legge; se mancassero codeste condizioni, incerto della bontà della legge, sarei incertissimo del mio voto finale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

**CAPO.** Dopo il discorso dell'onorevole La Porta e quello dell'onorevole Salaris, non ci sarebbe che da esaminare il dispositivo dell'articolo per quanto riguarda la formazione delle tabelle e dimostrare che la parte dispositiva delle tabelle non può ricevere i voti della Camera. Ma siccome l'egregio nostro presidente già mi fece segno che della tabella non posso ora parlare, così mi riservo di esaminarla dopo che si sarà discusso e votato sulla parte dispositiva dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

**LAZZARO.** Non era mio intendimento parlare intorno a quest'articolo 45; mi sono desiso a farlo mentre parlava l'egregio mio amico l'onorevole Sa-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

laris. Mi valgo quindi di quest'occasione per fare una dichiarazione intesa ad evitare qualsiasi genere di equivoci. Per quanto concerne le riforme sono partigiano, l'ho detto parecchie volte alla Camera, del sistema inglese. Le riforme sono, a mio credere, possibili ed efficaci quando si fanno col metodo degli emendamenti. Noi abbiamo voluto camminare, camminare e camminare, e non sarò io che rimarrò indietro agli altri. Lo scrutinio di lista l'ho votato; e l'ho votato, sia perchè l'ho creduto e lo credo utile, sia perchè l'ho propugnato non da ieri, ma da molto tempo e in diversi modi. Però, insieme al concetto dello scrutinio di lista, io ho creduto (sarà un errore, ma così ho creduto) che bisognasse (e in ciò non sono d'accordo con amici carissimi che mi superano di tanto per intelligenza) cominciare con un collegio un po' ristretto. Quindi, in ciò, io non sono della opinione del mio amico Salaris e del mio amico La Porta.

La Commissione e il Ministero che hanno fatto? Hanno creduto di andare, per questa parte, un po' a gradi: hanno fatto il collegio un po' ristretto: il criterio dal quale e Ministero e Commissione sono partiti nella composizione direi topografica dei collegi io non lo so: non l'ho visto e non l'ho intraveduto. Ad ogni modo, non sono fautore del collegio ingrandito di molto, a meno che non si volesse adottare la proposta fatta dall'egregio mio amico Crispi: cioè, che l'elettore non sia obbligato a scrivere la scheda. Ma, una volta che la Camera accetta questa modalità elettorale: che l'elettore cioè sia obbligato a scrivere la scheda, io mi faccio questa domanda e dico: uno dei vantaggi del collegio uninominale, incontrastato, anche da quelli che approvano lo scrutinio di lista, quale è? È, che in un certo modo, in una certa forma e fino ad un certo punto la coscienza individuale è rispettata. Col collegio molto esteso, quando non si potesse scrivere materialmente un numero di nomi di candidati, la coscienza individuale che è garanzia per la libertà del voto, sarebbe soffocata dalla coscienza collettiva.

Tutto ciò mi ha molto preoccupato. Ed ecco perchè io ho detto: andiamo pure allo scrutinio di lista, ma andiamoci per gradi e cominciamo con un collegio ristretto. Quindi io mi attengo in massima, salvo le modificazioni, al progetto del Ministero e della Commissione.

Ma le tabelle? Se io cominciassi a discutere le tabelle, udirei la parola gentile, ma severa del nostro egregio presidente che mi richiamerebbe subito, ed io ossequente, come sempre, al regolamento, non potrei provocare la censura dello stesso onorevole presidente; per conseguenza non parlerò delle tabelle.

Ho visto però un progetto della Commissione od almeno un ultimo progetto della Commissione riguardo alle tabelle; mi riservo perciò di dire la mia opinione, se lo crederò opportuno, quando tale proposta verrà in discussione, parendomi che qualche cosa a quest'aggiunta si possa ancora aggiungere; e voglio augurarmi che Ministero e Commissione, per facilitare la buona riuscita di questa legge, l'accetteranno.

E poichè sono arrivato a questo punto e l'onorevole Genala è al suo posto, mi permetto adesso, e credo di non uscire dai limiti del regolamento, di rispondere ad un appunto che egli mi fece l'altro giorno, quando io per un momento mi era assentato dalla Camera senza che egli certamente lo sapesse, perchè altrimenti, gentile com'è, non avrebbe fatto quell'appunto, me lontano.

L'onorevole Genala, se non erro, diceva: l'onorevole Lazzaro quale relatore di un progetto di regolamento è stato anche egli partigiano della rappresentanza proporzionale; come va che ora egli la combatte? Quindi in certo modo voleva quasi quasi farmi cadere in contraddizione.

Io avrei molte cose da rispondere alla censura cortese fattami dall'onorevole Genala, potrei dire, per esempio, che i relatori non sempre dividono personalmente il concetto della maggioranza della Commissione, ma ciò non dico; potrei aggiungere che da quando fu presentata quella relazione ad oggi, la Camera si manifestò sempre contraria al concetto della Commissione, tanto vero che essa dovette dimettersi, senza che il progetto stesso fosse stato discusso; potrei infine aggiungere che quando è intervenuto un voto della Camera, io ho creduto che i più valessero i meno; che le opinioni dei più fossero quelle di cui si deve tener conto; ma io non mi trincero dietro la irresponsabilità parlamentare del relatore; non mi trincero dietro un fatto che trova la sua ragione in un voto della Camera, ma dirò solo che cosa c'era in quella relazione.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzaro, questo non ha che fare con l'articolo 45 in discussione.

LAZZARO. Onorevole presidente, ella ha perfettamente ragione...

PRESIDENTE. Meno male! (*ilarità*)

LAZZARO... però neanche io ho torto; poichè, se è vero che i fatti personali non possono essere anticipati, non credo che sia proibito che possano essere posticipati. Per conseguenza, io prego l'onorevole presidente di lasciarmi parlare, poichè sa che non ho l'abitudine di abusare della pazienza della Camera.

Io dunque diceva che in quel progetto di regolamento, che non ebbe l'onore di essere approvato

dalla Camera perchè fu accoppiato dallo spegnitoio di 150 deputati che volevano gli uffizi, si proponeva che nell'elezione dei membri della Presidenza, cioè dei vice-presidenti e dei segretari, ogni deputato dovesse votare per 4 quando si trattava dei 4 vice-presidenti e per 5 quando si trattava degli 8 segretari.

Ma, onorevole Genala, ella che è intelligente, non mi vuol fare nessuna distinzione fra le condizioni dei grandi collegi, come sono costituiti oggi dalla tabella, e le condizioni della nostra Camera? C'è un abisso fra l'una e l'altra cosa. Noi ci conosciamo tutti, i particolari qui sono delineati, si conosce come pensa la maggioranza, si conosce come pensa la minoranza, le liste si possono determinare e si votano con disciplina; onde perciò non c'è pericolo di quelle perturbazioni, di quei disordini politici e morali che possono venire con l'approvare la rappresentanza delle minoranze nei collegi grandi.

Ma dunque, dirà l'onorevole Genala, secondo il deputato Lazzaro, questo principio che può applicarsi nella Camera non può applicarsi fuori di essa; c'è contraddizione. No: io non sono in contraddizione.

Io ho sempre creduto e credo che nella Camera si possa praticare senza inconvenienti quello che non si potrebbe impunemente applicare fuori di essa.

Del resto l'onorevole Genala, il quale in un libro meritamente lodato, ha combattuto il voto limitato, tanto che io mi sono quasi direi, persuaso, a combatterlo, appunto perchè ho letto con molta diligenza e attenzione il suo lavoro; or come va che oggi se ne è fatto un caldo propugnatore? Ciò non ostante credo che contraddizione non ce ne sia nè per parte dell'onorevole Genala, nè per parte mia. Se ci fosse, direi: *veniam damusque petimusque vicissim.* (Bene!)

GENALA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Genala: lasciamo i fatti personali alla fine della discussione, altrimenti non si va più innanzi con quest'articolo.

GENALA. Ubbidisco agli ordini del presidente.

PRESIDENTE. Esaurita la lista degli iscritti, si passa allo svolgimento degli emendamenti stati presentati all'articolo 45.

Il primo è quello dell'onorevole Crispi, non identico a quello stampato, ma alquanto modificato.

« L'elezione dei deputati si farà a scrutinio di lista.

« Le provincie, alle quali è attribuito, giusta il precedente articolo, un numero non maggiore di otto deputati, costituiscono ciascuna un collegio elettorale.

« Per le altre provincie la circoscrizione eletto-

rale dei collegi è determinata nella tabella annessa alla presente legge. »

L'onorevole Crispi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CRISPI. Insisto nel mio emendamento non solo per le ragioni svolte l'altro giorno, ma anche pel voto di ieri.

Io voglio salvare la legge. Parecchi di coloro i quali votarono ieri pel voto limitato, il 4 febbraio avevano votato contro lo scrutinio di lista... *timeo Danaos et dona ferentes*, avrebbe dovuto dire il Ministero e perciò non avrebbe dovuto accettare il voto degli avversari. (Rumori) Non lo dirò io perchè non fu fatto a me quel regalo; io capii dal principio quel che valesse quel voto, e fui dall'opposta parte.

Qual'è lo scopo del mio emendamento? Evitare una lunga discussione sulle tabelle; mettere la Camera in condizioni da conoscere l'importanza del voto che essa darà. Per questo ho creduto di sopprimere la seconda parte della mia proposta primitiva e di sostituirmi quella di cui ha dato lettura il nostro egregio presidente.

Col mio emendamento, ve lo dissi altra volta, 48 provincie restano costituite, formando ciascuna un collegio elettorale; le 21 altre saranno ripartite in collegi giusta la tabella presentata dalla Commissione.

Le proposte contro la tabella sono dieci, e temo che altre ne saranno fatte.

PRESIDENTE. Ne saranno già giunte altre dieci, a quest'ora, e non sono ancora stampate. (ilarità)

CRISPI. Sta bene. Di quelle che ho sott'occhio mi libero di sei; poichè sei di esse riflettono le provincie le quali ho proposto che vengano riconosciute quali collegi elettorali, e di tal guisa avremo dunque un lavoro compiuto; questa è una via che avremo percorso in brevissimi istanti.

Dei collegi pei quali vogliansi fatte modificazioni, alcuni riguardano la circoscrizione elettorale, altri la sede del collegio. Per le 21 provincie che restano comprese nella tabella ministeriale, tre sole al momento, sono quelle per le quali furono fatti emendamenti, e sono: Bari, Como e Napoli. Se la discussione della Camera dovesse limitarsi all'esame delle proposte dei nostri colleghi, che si riferiscono a queste provincie, capite benissimo che noi usciremo presto da questa improba discussione. Al contrario, se lasciate la tabella tale e quale è, oltre le proposte conosciute, con quelle che ci si minacciano, ci getteremmo in un ginepraio dal quale difficilmente si uscirebbe.

Disse che voglio salvare la legge, e questa, onorevoli colleghi, è la meta principale che io voglio

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

raggiungere e che, sono sicuro, vorranno raggiungere pure il Ministero e la Commissione.

Non si parli più del voto di ieri; fummo vinti; il voto limitato è ammesso dalla maggioranza della Camera. Cerchiamo però, signori, che questo voto limitato sia applicato nei minimi termini.

Si è parlato di esperimento. In Inghilterra questo esperimento è fatto in 13 collegi; nella Spagna in 24 o 26; non ci estendiamo, noi, in un numero più largo, perchè, se l'esperimento riuscirà conformemente ai desiderii di coloro che, per amore della scienza, hanno voluto darci il voto limitato, avremo tempo ad allargarlo. Se, al contrario, ne saremo scontenti (come lo furono in Inghilterra nel 1870, tanto che in quel Parlamento fu fatta una proposta espressa perchè fosse abolito), i danni per noi saranno minimi; e, siccome l'esperimento verrebbe fatto sopra una base ristretta, il ritornare indietro sarebbe più facile.

Ve lo dissi, o signori, e ve lo ripeto: col voto limitato non temo la Destra; molto meno temo i radicali. Colla Destra ci possiamo intendere. La conosco, perchè l'ho vista all'opera e l'ho combattuta tanti anni e continuo a combatterla.

I radicali, li ho visti in tutte le guerre della nazione ed i sacrifici da essi fatti con noi mi sono arrati che nei momenti del pericolo non mancheranno alla patria!

CAVALLETTO. E la Destra mancherà?

CRISPI. Ho detto, onorevole Cavalletto, che la Destra pure la conosco; ed anche là vi sono patrioti. Riconosco che v'è un terreno comune a noi ed a voi, ed è l'unità della patria. Dunque, se anche voi ritornaste maggioranza, saprò quello che devo fare; ma la patria non per questo andrà in rovina! Mi pare che vi ho fatta una concessione di cui dovete essere contenti! (*ilarità*)

PRESIDENTE. Prego di non interrompere!

CRISPI. Signori, in Italia la poesia entra dappertutto! (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

CRISPI. Nel gran movimento, nella grande rigenerazione della patria nostra, la poesia era necessaria. Quando cospiravamo e quando andavamo alle barricate, bisognava la poesia nel cuore, la poesia nel popolo ed in noi, che affrontavamo i pericoli. Bisognava che l'immaginazione esaltasse quella patria che vedevamo con la mente; bisognava che l'Italia fosse vista nel suo grande ideale, nella sua potenza; e con questo pensiero i pericoli potevano essere affrontati ed i sacrifici potevano esser provati con tutta la calma. Ma la poesia nelle leggi, signori, non la voglio! (*Bravo!*) non si governa coi versi! Lasciamo i versi alle Accademie ed alle Università; e, poichè

non si governa coi versi, io prego la Commissione, prego il Ministero e prego i miei amici di votare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'emendamento dell'onorevole Maurigi. Ne do lettura:

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista da tutti gli elettori iscritti in quelle provincie che non eleggono più di sette deputati.

« Le provincie, che eleggono da otto a quattordici deputati, saranno divise in due circoscrizioni elettorali.

« Le provincie, che eleggono più di quattordici deputati, saranno divise in tre circoscrizioni. »

L'onorevole Maurigi ha già svolto il suo emendamento nella discussione generale, quindi passeremo oltre.

Segue l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti Adolfo. Ne do lettura:

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista.

« Le provincie, alle quali è assegnato un numero di deputati non maggiore di cinque, sono costituite in unico collegio.

« Per le altre provincie, la circoscrizione dei collegi è fatta con decreto reale, su proposta di una Commissione di 12 deputati e 7 senatori, eletti dalle rispettive Camere. I collegi, però, non potranno avere un numero di deputati minore di tre e non maggiore di cinque. »

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI A. Il mio emendamento non ha bisogno di essere svolto, perchè è chiaro di per sè stesso. Quindi io credo d'interpretare il sentimento della Camera, non facendone alcuno svolgimento.

PRESIDENTE. Lo mantiene però?

SANGUINETTI A. Sì.

PRESIDENTE. Sta bene.

Poi viene l'emendamento dell'onorevole Romeo:

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista.

« Ciascuna provincia, in cui il numero dei deputati da eleggere non oltrepasserà i cinque, formerà un solo collegio elettorale.

« Nelle altre provincie, la circoscrizione dei collegi sarà fatta per decreto reale, uditi i Consigli provinciali e sul parere di una Commissione composta di cinque senatori e di sei deputati.

« Le circoscrizioni di questi collegi non possono comprendere più di quattro e meno di tre deputati da eleggere.

« Ciascun collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli nella tabella, che sarà pubblicata per decreto reale. »

L'onorevole Romeo ha facoltà di parlare.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

ROMEO. Rinunzio a svolgerlo e lo ritiro.

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Oliva:

« Art. 1 (45). L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista in ciascuna delle circoscrizioni provinciali. Ciascuna provincia elegge i deputati nel numero attribuitole nella tabella annessa all'articolo precedente. »

L'onorevole Oliva ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

OLIVA. Signori! Dopo il voto di ieri, non credo di dovere insistere nel mio emendamento; e vi prego di lasciarmene dire i motivi. Io vagheggiava, proponendo il mio emendamento all'articolo 45 (proponendo cioè che la provincia fosse, come ente, riconosciuta quale collegio elettorale) io vagheggiava in questa proposta due scopi: uno, quello di rispettare ciò, che io credo una necessità essenziale storica del paese nostro, ossia l'istituzione municipale; secondo, quella di evitare una perdita di tempo nella discussione di una tabella quale è quella che ci viene proposta dalla Commissione. A codesta proposta mi incoraggiò grandissimamente quanto lessi nella relazione dell'onorevole Zanardelli, nella quale la provincia viene riconosciuta come un ente organico, vitale per sè, e che, per conseguenza, si offre quasi spontaneamente a servire di ambito elettorale.

Io non potei seguire il dotto relatore nelle considerazioni per le quali esso ha creduto, dopo di avere affermato il principio, di abbandonarlo a mezzo; non lo potei seguire neanche là dove le sue considerazioni parevano assumere un carattere di elevato ordine politico, quando cioè considerava l'erezione del collegio provinciale quasi una minaccia di federalismo. No, io dico, onorevole Zanardelli; la vostra mente si è preoccupata di un vacuo spettro; non v'è nel collegio provinciale il pericolo che voi avete creduto di vedervi per una preoccupazione patriottica, che io apprezzo e riconosco.

Codesto pericolo di federalismo nel collegio provinciale non esisteva, non aveva ragione di essere di fronte ad un'altra considerazione, ed è che la base del riparto dei diversi collegi è la popolazione; è sulla popolazione che si ragguaglia il numero dei deputati comunque sia distribuito. Ed io per ciò, mentre da un lato non ravvisava pericolo di minaccia federalista nell'accettazione del collegio provinciale, dall'altro vi scorgeva un'istituzione essenziale, tipica, caratteristica del nostro paese. Ma ora, per un voto che io rispetto, ma che deploro, col voto ieri emesso dalla Camera, abbiamo cambiato la situazione. Ecco come io considero gli ef-

fetti del voto di ieri, per ciò che ha rapporto alla proposta mia. È certo che nessuno di noi intendeva di escludere il diritto di rappresentanza delle minoranze; ma, intendiamoci; di quali minoranze si intende parlare? Delle minoranze nazionali, di quelle minoranze che rappresentano opinioni politiche generali, partiti politici della nazione, oppure delle minoranze locali? Se delle prime, la compensazione dei diversi collegi raggiunge lo scopo; imperocchè l'elettore che, per un esempio, vede soccombere la sua opinione a Palermo, la vede invece trionfare, supponiamo, a Milano, e sarà perciò, come partito, rappresentato in Parlamento dall'eletto di Milano. Quindi la compensazione, come dicevo, farebbe sì, che le minoranze considerate nell'insieme politico di partiti nazionali sarebbero rappresentate, avrebbero il diritto di rappresentanza completamente soddisfatto, per quanto e in quanto spetta all'importanza loro nella generalità del paese.

Adunque, il voto limitato non è necessario per loro. Esso non giova, nè può giovare, a codeste minoranze del paese; gioverà solo alle minoranze locali. Sono queste che entreranno pel margine che abbiamo lasciato sulle liste; e, per conseguenza, signori, è qui dove io richiamo la vostra attenzione, è qui almeno che si è fermata la mia.

Io ho detto: queste minoranze locali che cosa rappresenteranno se non interessi locali? Se rappresentano interessi locali, ecco introdotto quel germe di federalismo che l'onorevole Zanardelli voleva escludere.

Per il voto limitato, che lascia loro libero ingresso a penetrare nell'Assemblea, noi avremo nella Assemblea un'invasione di interessi locali, avremo turbato la composizione della Assemblea legittimando in essa un elemento, che il principio unitario, altamente e praticamente inteso, non potrebbe volere.

Ed ecco per tal modo che la istituzione del collegio provinciale, la quale appariva agli occhi miei conciliabilissima col principio dell'unità politica proprio della nostra costituzione, e in cui io ravviso un supremo pregio di essa, ecco che codesta istituzione assume, come circoscrizione elettorale, un carattere federalista, o per lo meno accenna a diventare suscettibile di esserne vizata.

Col voto limitato il municipio si atteggia a rappresentanza di interessi locali: veniamo precisamente a creare quel pericolo federalista, che io, come l'onorevole Zanardelli, voglio escludere. E per queste considerazioni, o signori, io non insisto nel mio emendamento. Non voglio concorrere con una mia proposta a rendere più grave questo, che io credo un vero e reale vizio della legge. Nel proporre

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

il mio emendamento non me ne nascondeva le difficoltà; riconosceva, come riconosco, che nella circoscrizione delle provincie, quale essa è attualmente, vi sia da correggere.

Ma questa correzione non è difficile, non è impossibile: perciocchè quanto prima noi avremmo dovuto discutere, e discuteremo, la riforma della legge comunale e provinciale, e quella sarebbe stata l'occasione di pensare alla riforma delle attuali circoscrizioni. Ma in questa circoscrizione provinciale, anche tal quale esiste, abbiamo l'idea madre del municipio come istituzione, e, per conseguenza, io non mi peritavo di accettarla, aspettando poi di arrecarvi quelle correzioni che potevano trovar luogo, secondo che reali necessità le avessero reclamate e dettate al nostro pensiero. Io non ho altro a dire per spiegare il mio concetto. Credo che colla mia proposta si sarebbe corrisposto ad una condizione di vita essenziale del nostro paese, ad una condizione storica e politica; ma, nelle nuove condizioni fatte alla legge dal voto di ieri, codeste considerazioni spariscono dalla mia mente, davanti a quell'altro riflesso, che per me è culminante, che cioè io voglio mantenere intatto il principio unitario che deve incarnarsi in quest'Assemblea, ed informarla in qualunque suo atto.

Vi ha un'altra considerazione che mi muove. Le condizioni fatte alla Camera dalla votazione di ieri consigliano anche a me, come agli amici coi quali il mio nome trovasi unito nella stessa votazione, a stringere quanto più possibile le file, semplificando la questione. Io ricuso a questa necessità, accostandomi ed accettando l'emendamento Crispi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Oliva ha dichiarato che ritira il suo emendamento.

Verrebbe ora l'emendamento presentato dall'onorevole Morana, che leggo:

« Art. 45. L'elezione dei deputati è fatta per scrutinio di lista per collegi provinciali tutte le volte che il numero degli eligendi, in base alla ripartizione fatta coll'articolo precedente, non sorpassi i 10 deputati.

« Le 13 provincie alle quali è attribuito un maggior numero di deputati, saranno divisi in due collegi uguali o differenti, secondo che il numero dei deputati è pari o dispari. Il riparto dei due collegi suddetti verrà eseguito e pubblicato con decreto reale sei mesi prima della convocazione dei collegi per le elezioni generali. Nel riparto il ministro dell'interno sarà coadiuvato da una Commissione di tre senatori e cinque deputati eletti dalle rispettive Camere. Essa nel lavoro di aggregazione degli antichi collegi elettorali terrà conto della posizione

geografica dei territori e dell'affinità degli interessi economici. »

Poi mi pare opportuno di leggere, come corollari di questo emendamento, gli emendamenti che l'onorevole Morana propone agli articoli 47 e 54. Essi sono del tenore seguente:

« Art. 47. Ogni collegio è diviso in sezioni comunali, ciascuna di esse comprenderà non meno di 50 e non più di 300 elettori. I comuni che non hanno almeno il minimo degli elettori, saranno aggregati al comune più vicino col quale sieno collegati almeno con via ruotabile. »

Poi l'onorevole Morana riproduce una parte degli articoli della Giunta. L'articolo 54 diventerebbe questo:

« La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

« Nel compartimento dove si trova la porta di ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale coi rappresentanti dei candidati che gli sono aggiunti a termini del successivo articolo 62. »

Poi l'onorevole Morana modifica così l'ultimo inciso. È un lavoro di geografia che mi fanno fare:

« La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Sei tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto, ed evitare qualunque immediato contatto fra i contemporanei votanti. »

L'onorevole Morana ha facoltà di parlare.

**MORANA.** L'onorevole La Porta e l'onorevole Crispi hanno così bene svolto i principii dei loro emendamenti, i quali si attagliano anche al mio, da facilitarmi grandemente il compito, e da ridurre le cose, che io sono per dire, a pochissime. Io mi limiterò, dunque, a mostrare quale fu il pensiero fondamentale che mi ha mosso, allorchè proposi gli emendamenti testè letti dall'onorevole nostro presidente, e quali sieno i fini che io vorrei raggiungere.

L'onorevole Nicotera diceva testè, rispondendomi nell'incidente che ebbe luogo in principio della seduta, che io difficilmente avrei potuto collocarmi in un punto sereno, da cui potere condurre avanti, od almeno venire a pregare la Camera di accettare una circoscrizione indipendentemente da qualunque circoscrizione. Ed affermava che l'orizzonte, qua dentro, era tutt'altro che sereno.

Io non nego questa sua affermazione; riconosco,

anzi, che, quanto diceva l'onorevole Nicotera, era molto prossimo alla verità; ma soggiungo che io non ho mai visto cambiare senza tempeste una legge di circoscrizione, e che, se noi vorremo impegnarci in una discussione relativa alle circoscrizioni dei collegi, la Camera, difficilmente ne uscirà, o, se pure ne uscirà, ciò non sarebbe prima di una quindicina di giorni.

Ora, a me parrebbe, per le ragioni svolte dai due egregi amici che ho testè nominato, gli onorevoli Crispi e La Porta, che bisognasse sfuggire tutte queste tempeste, o tentare di sfuggirle, accettando la circoscrizione provinciale. Ma, evidentemente, in un paese dove la provincia è divisa, ed ha un minimo di due collegi ed un massimo di diciannove, era ben difficile poterle pigliar tutte quante, ma bisognava pigliare una provincia a ragione media di collegi. Mi pareva che questa potesse essere la provincia che avesse dieci collegi, poichè anche quelle che ne hanno fino a 19, si sarebbero prestate facilmente alla divisione esatta in due collegi, dei quali l'uno poteva superare l'altro dell'unità, ma non più di così. Egli è per questo che mi sono specialmente fermato a proporre che il collegio principale abbracciasse tutte le provincie le quali danno un numero di deputati non superiore a dieci, riservandomi di dividere le altre provincie in due collegi.

E siccome mi pareva che non fosse conveniente, nè giusto il dare al Governo poteri discrezionali senza determinare le norme alle quali dovrebbe ispirarsi nell'eseguire il riparto in collegi delle provincie più grosse, ho creduto di trovare la regola, dalla quale il Governo non dovrebbe dipartirsi, nella divisione delle provincie in due collegi, quando possa farsi, colla differenza dell'unità nei casi dispari, e col procurare che i collegi attuali, i quali formeranno un nuovo collegio, sieno contigui ed abbiano relazioni d'interessi e di scopi. A questo mira il mio articolo 45. Però dichiaro che non sono alieno dall'accettare la circoscrizione proposta dall'onorevole Crispi e dall'onorevole La Porta, quando il Governo voglia gradirla, e quante volte io potessi vedere tolto il pericolo di una discussione di tabelle, che, a mio modo di intendere, diventerebbe lunga e pericolosissima.

Ma un dubbio si affacciava alla mente mia, e il dubbio era destato in me dai discorsi che avevo inteso nei giorni passati circa la difficoltà di potere oltrepassare certa estensione numerica nei collegi; giacchè si affermava non essere possibile che gli elettori, in un certo numero di ore, potessero tutti quanti votare nella stessa giornata. E si fu per questo che io, escogitando un mezzo per riparare a questo inconveniente, ricorsi a talune modificazioni

dell'articolo 47, del disegno di legge. Mi si dirà forse che, come pregiudiziale, noi tocchiamo la legge. Anzi mi pare già di sentire l'onorevole Depretis dir ciò, dal momento che, testè, ha accennato a qualche cosa di simile.

Ma io replico: noi, separando la parte della legge che rifletteva lo scrutinio di lista, abbiamo inteso, evidentemente, di separare tutto quanto si riferiva allo scrutinio di lista stesso e poteva servire a farlo applicare convenientemente e utilmente. E, poichè, a mio modo di intendere, per applicarlo convenientemente e utilmente, senza inciampare nella discussione delle tabelle, occorre di fare il collegio grosso; e, siccome ostacolo alla creazione di questo collegio grosso è la procedura della votazione, così pare a me legittimo e conveniente di ritoccare questa procedura e di modificare, per ciò, l'articolo 47; tanto più che quella procedura ivi indicata era relativa al collegio uninominale e non era estensibile al collegio plurinominale, per il quale si richiedono dei metodi differenti da quelli che potrebbero essere acconci per la votazione in un collegio uninominale.

Legittimato così il pensiero d'aver presentato una modificazione all'articolo 47, vengo all'esame della proposta che io faccio nel senso modificativo dell'articolo 47 stesso.

L'articolo 47, nella sua formula primitiva, stabilisce le circoscrizioni mandamentali, in modo che siano racchiuse le sezioni in un *minimum* di 200 ed in un *maximum* di 400 elettori. Ora, se questi due limiti dovessero restare, dato che tutti i 400 elettori, il *maximum*, si presentassero alla votazione, evidentemente la votazione stessa riuscirebbe lunghissima e si potrebbe concludere, con molta probabilità, che molti di questi 400 elettori difficilmente andrebbero a votare in un'unica sezione.

Ma volendo raggiungere il fine che o mi propongo, occorreva diminuire il *maximum* delle sezioni; e questo intesi fare allorchè proposi che questo massimo non oltrepassasse i 300 elettori. Ma v'ha di più. Nel mio articolo profitto di quest'indispensabile modificazione per avvicinare le sezioni al domicilio degli elettori stessi. Andare a votare nel capoluogo del mandamento, specialmente nei nostri paesi, non è cosa facilissima; e benchè sia dalla legge medesima, nel testo già votato, previsto il rimedio, qualora si presenti l'inconveniente di difficile o di poca viabilità, pure a me pare che sarebbe cosa più conveniente e giusta che ogni cittadino potesse votare nell'ambiente proprio del municipio dove trovasi l'urna elettorale, vicino alla sua casa, senza che fosse obbligato, per ottemperare a questo dovere di cittadino, di recarsi qualche miglio

lontano da casa sua, nel qual caso molto probabilmente o per ragioni di tempo, o per ragione di temperatura, o per mancanza di viabilità, o per deficienza di mezzi pecuniari l'elettore finirà per restarsene a casa senza esercitare il suo diritto elettorale.

Egli è adunque per queste ragioni, e perchè con un minimo di 50 e un massimo di 300 si può meglio raggiungere lo scopo di far votare un maggior numero di elettori, che io mi sono permesso di proporre quella modificazione all'articolo 47, che io voglio augurarmi possa essere accettata dal Ministero.

Ma restava ancora un'altra difficoltà, quella, cioè che, dato anche il massimo di 300 elettori, qualora i votanti fossero obbligati a scrivere uno dopo l'altro la scheda, l'inconveniente lamentato si sarebbe riprodotto, giacchè a me non pare che anche 300 elettori possano votare in una giornata, se uno non può scrivere la sua scheda fino che l'altro non l'abbia scritta alla sua volta e gettata nell'urna. Ma esaminando l'articolo della legge che è stata votata, mi pare in verità che il dubbio della votazione successiva fosse eliminato, poichè in quell'articolo si parla di tavole, al plurale, sulle quali gli elettori devono scrivere la scheda: la qual cosa poteva indurre nella persuasione che nell'animo della Commissione e del Governo vi fosse il convincimento che il presidente del seggio elettorale dovesse chiamare successivamente gli elettori, ma che, nel mentre uno avesse cominciato, il secondo chiamato avesse potuto recarsi a una seconda tavola, e così un terzo e un quarto. Allora, visto che il mio, più che altro, poteva essere un dubbio, e che un semplice chiarimento avrebbe dissipato gli equivoci, permettendo di raggiungere quella facilità di votazione, per cui 300 elettori potessero votare in un giorno solo, io mi sono permesso di modificare l'articolo 54 affinchè il dubbio potesse restare chiarito.

Riassumendo, e cominciando da quest'ultima parte, egli è certo che: se si diminuisce il massimo numero delle sezioni, portandolo da 400 a 300 elettori: se i votanti possono avvicinarsi alla tavola dove devono scrivere contemporaneamente e non successivamente: se per scrivere 7 o 8 nomi non si richiede più di 5 o 6 minuti, egli è evidente che 300 elettori, in questo caso (seppure i 300 si presenteranno tutti alle urne, cosa che l'esperienza ci dimostra non avvenire giammai), potrebbero votare in un numero di ore che starebbe tra le 4 e le 6, numero di ore, il quale, quando anche raggiungesse il massimo limite di 6, non protrarrebbe la votazione al di là di un'unica giornata. Se questo avvenisse, egli è certo che le difficoltà opposte all'ingrossamento, alla formazione di un collegio più numeroso, diminuirebbero, se non scomparirebbero del tutto.

Io dunque oso sperare che, dopo queste osservazioni, voglia il Governo, se non accettare la provincia come termine normale della circoscrizione di 10 deputati, almeno accettare la provincia d'un minor numero, di 8, per esempio, come propone l'onorevole Crispi. E così facendo, nel mentre lo scrutinio di lista meglio risponderebbe ai fini che ci siamo proposti tutti allorchè l'abbiamo votato, si raggiungerebbe, a mio modo d'intendere, il fine che non dobbiamo perdere di mira, quello, cioè, di concedere alle minoranze un numero di voti abbastanza proporzionato ai limiti d'un esperimento: giacchè, dato che la provincia fosse di 10, questo numero di posti lasciato a disposizione, raggiungerebbe sempre i 34, e, quando si venisse agli 8, sarebbe di 55.

Or bene, mi pare che, se è vero quello che si è detto (cioè che oramai, essendo passata la massima, la vogliamo sinceramente applicare, non vogliamo perturbare i diritti della maggioranza, non vogliamo esporci a pericoli che per ora niuno potrebbe valutare, perchè non possiamo sapere quale sarà l'effetto dell'aumento degli elettori iscritti, e quali saranno le conseguenze di questo aumento stesso), se, dico, è vero questo, e se non vogliamo affrontare, insomma, una serie di problemi ignoti, è mestieri limitare il numero dei voti lasciati a disposizione delle minoranze, epperò accettare un collegio provinciale, di cui la provincia di 8 deputati sia come il termine medio. In questo caso, per le provincie che abbiano più di 8 deputati, non potendosi più applicare il metodo mio che consisterebbe nel dividere la rimanenza in due, si potrebbe benissimo dividere la rimanenza per il massimo attribuito alla provincia che deve dare un deputato. In questo senso prego il Governo e la Camera di volere accettare, se non gli emendamenti da me proposti, l'emendamento dell'onorevole Crispi. In tutti i casi, poi, prego caldamente di volere accettare la formazione della sezione elettorale comunale, prima perchè sarebbe molto più liberale, a mio modo d'intendere; secondariamente, perchè avvicinerrebbe l'urna agli elettori; in terzo luogo perchè fino a un certo punto non sposterebbe molti interessi e obbligherebbe gli elettori ad esercitare il loro diritto sovrano senza poter invocare scuse legittime nè illegittime.

PRESIDENTE. La Commissione alla sua volta propone all'articolo 45, che ora è in discussione la seguente aggiunta:

La Commissione alla sua volta propone all'articolo 45, che ora è in discussione la seguente aggiunta:

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

« È data facoltà al Governo del Re d'introdurre nella circoscrizione elettorale dentro i confini della provincia quelle correzioni che reputerà necessarie, purchè non siano alterati i numeri dei collegi assegnati alla provincia, nè il numero di quelli ai quali sono assegnati 5 deputati. »

L'onorevole Di Sambuy propone a quest'aggiunta della Commissione una nuova sua aggiunta che sarebbe questa :

Dopo le parole « È data facoltà al Governo » aggiungere: « sentiti i Consigli provinciali e d'accordo colla Giunta parlamentare. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

DI SAMBUY. Io credeva di non aver diritto di svolgere il mio emendamento, ma poichè mi si è conceduta facoltà di parlare, dirò brevemente perchè mi è venuto in animo di proporlo. Mi pare evidente che la Camera non abbia guari intenzione di dare pieni, assoluti poteri al Governo, per mutare poi le circoscrizioni non solo come potrebbe averne desiderio, ma altresì come dovrà poi fare per certe pretese che gli si imporranno. Or bene, è per altra parte inevitabile di venire a qualche ritocco; parecchi deputati hanno già dimostrato il desiderio di addivenire a queste correzioni presentandole e facendole stampare cogli emendamenti.

È dunque cosa evidente ed inevitabile che si debba concedere facoltà di introdurre alcune lievi varianti.

Ma sorge evidente il quesito: come avranno a farsi? Dovrà farle la Camera? Io non lo credo perchè ci ingolferemmo in una avventata, intricata ed impossibile discussione. Ritengo, dunque, che si debbano fare dal Governo: ma con quelle cautele che possono venire indicate.

Or bene; quali sono coteste cautele? Egli è evidente che nessuno può meglio rappresentare la Camera quanto l'egregia Commissione che ha fatto sinora gli studi adeguati al caso. Per altra parte vi sono degli interessi rispettabilissimi, rappresentati essenzialmente dai Consigli provinciali, che conoscono perfettamente le circoscrizioni locali. Pare adunque a me che la Camera possa far buon viso all'aggiunta, che io propongo, perchè è guarentigia che i mutamenti necessari si possano fare, ma soltanto in quei dati limiti, che saranno necessari e con quelle tali garentie che ciascuno di noi deve desiderare. Non aggiungo altre parole, perchè mi sembra che la stessa mia proposta sia chiara di sua natura, e possa da tutti venire accettata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Fui lieto e soddisfatto di vedere propugnato da questa parte della Camera (*Accenna a*

*sinistra*) il concetto che con poca fortuna posi innanzi nella discussione generale. Pareva a me che uscendo dalle angustie del collegio uninominale, per evitare le circoscrizioni arbitrarie, ed il faticoso esame delle tabelle, non ci fosse altro mezzo che adottare il collegio provinciale; ed a questo avviso si accostarono gli oratori, che oggi presero la parola contro l'articolo 45, a cominciare dall'onorevole La Porta e finire all'onorevole Oliva. Tutti manifestarono la loro preferenza pel collegio provinciale, come quello che costituisce un organismo esistente, cui non occorre dar vita a solo scopo elettorale, tutti fecero rimprovero alla Commissione e al Ministero di averlo accettato in massima ed applicato solo ad alcune provincie.

Concorde con essi nel principio, non posso accettare i loro emendamenti, imperocchè questi non rispondono alle premesse, e se da una parte scemano il danno del progetto ministeriale, lo aggravano per altro verso, e ne riproducono, comunque attenuati, i difetti.

Invero tra le due proposte corre questa unica differenza: che mentre la Commissione si arresta alle provincie che nominano fino a cinque deputati, gli onorevoli Salaris, Crispi e Morana vorrebbero estesa l'unità di collegio a quelle che eleggono sette, otto e fino dieci deputati. Certo questi emendamenti attuano in più larga scala il concetto del collegio provinciale, ma nessuno lo completa; restringono ma non eliminano il frazionamento delle provincie, e ciò perchè al desiderio e agli sforzi dei proponenti si oppone, ostacolo insuperabile, quella lista che io ho combattuto, e che la maggioranza ha votato.

Ma ammessa la lista, è forza riconoscere che i sostenitori del collegio molto allargato non hanno risposto alle obiezioni e alle difficoltà che ne sono la naturale conseguenza, come dimostrarono i due egregi relatori, l'onorevole Zanardelli e l'onorevole Coppino.

Queste difficoltà sono altre materiali, altre morali.

L'onorevole Zanardelli, facendo tesoro dell'esperienza, che si è fatta nel Belgio, vi provò assai evidentemente, che, avuto riguardo al breve tempo concesso agli elettori per scrivere la propria scheda, questa non deve contenere più di cinque nomi; oltrepassando tale misura, una giornata non basta per completare la votazione. Coloro che vogliono la scheda di sette, di otto e fin di dieci deputati, non hanno tenuto conto di questa difficoltà, o hanno proposto rimedi rimedi inadeguati, o inaccettabili.

L'onorevole Morana crede trovare la soluzione

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

del problema, moltiplicando e facendo meno numerose le sezioni, e collocando in ciascuna di esse parecchi tavoli da scrivere.

Senonchè, con lo straordinario aumento del corpo elettorale, è difficile avere sezioni poco numerose, e in ogni caso queste si otterrebbero nella campagna, ove l'imperizia degli elettori e la loro lentezza nel compilare stentatamente la scheda lascia intera la difficoltà, che vuolsi con tale espediente eliminata.

L'onorevole Crispi, con più pratico intendimento, ci propone invece di abolire l'autografia della scheda.

Il rimedio sarebbe efficace e radicale, ma oltremodo pericoloso in un paese nuovo alla vita politica, imperochè l'autografia della scheda non è una prova del sapere leggere e scrivere, come accennava il proponente, ma la più sicura garanzia dell'indipendenza e libertà del voto.

Di qui è chiaro che le difficoltà grafiche, le quali impongono la limitazione della lista, non si risolvono con le proposte dell'onorevole Morana, e si mutano in peggio con la proposta Crispi.

Ma la difficoltà grafica non è la sola, ve ne è un'altra che a me sembra di ordine più elevato, cioè la difficoltà della scelta. Fra i metodi elettorali quello è da reputare più perfetto che assicuri una buona scelta, fatta cioè con consapevolezza e spontaneità di elezione.

Non dimentichiamo che colla legge elettorale il voto politico fu esteso anche a coloro che innanzi ad un notaio provino di saper scrivere il proprio nome sotto due righe di dimanda, bene o male vergate. Ridotta a questo limite la capacità elettorale, si può egli a cosiffatti elettori confidare la scelta di sette, di otto e fino di dieci deputati, e sperare che la sia fatta con sufficiente discernimento?

Ben a ragione adunque io avvertiva nella discussione generale, che la lista, sarebbe stato il più grave impedimento al disegno di estendere od attuare completamente il principio delle circoscrizioni provinciali.

In appoggio degli emendamenti fu detto, che restringendo il numero delle provincie da frazionare si eviterà la lunga e spinosa discussione della tabella. In questo ci è del vero e dell'esagerato.

Come membro della Sotto-Commissione, a cui venne affidato lo studio della tabella, dirò che i reclami finora pervenuti contro le circoscrizioni sono pochissimi, e si contano sulle dita. E se si pensa che la tabella fu distribuita fin dall'inverno scorso e che ciascun deputato ha avuto tempo ed agio di studiarla, bisogna conchiudere che, oltre i reclami pervenuti, altri non ne sorgeranno, giacchè chi aveva un importante emendamento da fare lo ha presen-

tato e non lo terrebbe ancora in istato d'incubazione.

Dei dieci o dodici emendamenti stampati e di altrettanti presentati recentemente alla Presidenza, alcuni si riferiscono ad errori materiali da correggere, altri allo spostamento del capoluogo del collegio, i meno a rettifiche di circoscrizioni. Ma fossero pure più numerosi i reclami, non per questo mi piegherei a votare alcuna delle proposte, la quale dia al potere esecutivo la facoltà di correggere o ricomporre le circoscrizioni.

La composizione dei collegi elettorali è quasi tanto importante quanto il metodo di votazione, non essendo chi non veda quale influenza può esercitare sull'esito delle elezioni, per la qual cosa non si può senza scapito dell'autorità nostra abbandonare al Ministero l'esercizio di questo delicato potere. Nessuna Camera legislativa l'ha fatto.

L'Assemblea francese nel 1875, dovendo rifare la tabella, dopo abolito lo scrutinio di lista, lavoro lungo e più del nostro difficile, non volle che il potere esecutivo vi ponesse mano, ma incaricò la stessa Commissione parlamentare ad occuparsene e riferire, sicchè si pubblicarono a breve distanza due leggi, l'una concernente il sistema di votazione e l'altra le circoscrizioni.

È vero che la maggioranza della Commissione ha circoscritto questa facoltà nel suo articolo aggiuntivo di maniera che il potere esecutivo non possa alterare la circoscrizione della provincia, nè il numero dei deputati, e dei collegi a ciascuna assegnati.

Ma anche in questi confini sarà lecito al Ministero di staccare un intero mandamento da un collegio ed aggregarlo ad un altro: gli sarà lecito mutarne il capoluogo, e queste mutazioni vi paiono di poco momento?

Se alcuni v'hanno che son disposti concedere al potere esecutivo la facoltà di ricomporre a talento le circoscrizioni, io non sarò certo con essi. Per la qualcosa se vi tarda di condurre a porto questa riforma, se vi punge desiderio di allargare le circoscrizioni oltre i limiti proposti dalla Commissione, aumentando a dieci il massimo dei deputati da eleggere in una costituenza, non vi rimane che applicare in larga scala la rappresentanza delle minoranze. (*Rumori a sinistra*)

Comprendo questi rumori, e a quietare i più sgozzanti farò loro notare che le probabilità a favore delle minoranze scemano a misura che si allarga la circoscrizione, imperocchè la maggioranza accresce le sue forze in guisa da prevalere.

L'onorevole Crispi ricordando il voto di ieri, e la parte, che vi prese la Destra, disse: *timeo Danaos et dona ferentes*. Ma se v'ha proposte alle quali possa

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

applicarsi l'emistichio virgiliano, quelle sono che ci vengono dall'onorevole Crispi. Non dimenticherò mai l'articolo 100 della legge elettorale, che egli riuscì a farvi inserire all'ultim'ora, turbandone l'economia e la portata.

Ammoniti da questo precedente non vi lasciate facilmente prendere alle sue parole di pace, e guardate piuttosto quali patti egli pone alla riconciliazione e all'oblio.

Egli chiede ai vincitori di rinunciare al frutto della vittoria, rimpicciolendo così le proporzioni del voto di ieri da renderlo irrisorio e di nessun effetto. (*Mormorio a sinistra*)

Se qualcuno di voi ne dubita, poche cifre basteranno a farnelo persuaso. Col progetto della Commissione, che applicava il voto limitato ai collegi a 3, a 4 e a 5, le minoranze avrebbero avuto 135 collegi su 508. Più tardi impensierita per gli aspri e poderosi attacchi fatti a questo innocente voto limitato, (*Risa a sinistra*) in tanto ondeggiare di opinioni, per amore di concordia, si acconciò a transigere e fece olocausto della metà dei collegi assegnati alle minoranze, abbandonando il voto limitato pei 59 a tre deputati, ed applicandolo in soli 73 collegi. Eppure la rappresentanza delle minorità sebbene ridotta a così esiguo drappello, fece paura ai poderosi campioni della maggioranza. (*Oh! oh! a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Chimirri, ella esce dall'argomento.

**CHIMIRRI.** Sono nell'argomento.

**PRESIDENTE.** Ma ella discorre degli emendamenti successivamente presentati dalla Commissione, e questi si riferiscono all'articolo 65, e non se ne può più discorrere.

**CHIMIRRI.** Obbedendo al desiderio dell'onorevole presidente, volgo alla fine.

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe che conchiudesse.

**CHIMIRRI.** Conchiudo. Da ultimo, questa mane, la Commissione a parità di voti (e questo mi premeva di dichiararlo) cedendo alle insistenze dell'onorevole Crispi, consentì di abbandonare il voto limitato anche nei collegi a quattro deputati, sicchè alle minoranze si danno 33 seggi sopra 508. Ora, dite voi, se applicato in così angusta scala il fecondo principio affermato ieri con tanta larghezza di suffragio, non lo si rende sterile ed illusorio?

Comprendo che ciò si possa desiderare dall'onorevole Crispi, ma gli argomenti coi quali ci ha combattuti non accreditano la sua tesi. Egli ci accusò di farci soverchiamente trascinare dallo amore della scienza, di far della poesia e non della savia politica, e conchiuse dicendo che accordando il voto limitato a 33 collegi si concede più che non danno

alle minoranze le leggi elettorali spagnuola ed inglese.

Il primo dei suoi rimproveri, onorevole Crispi, non ci fa torto; giacchè una riforma politica, che non s'ispiri ai sani principii della scienza, è un cieco meccanismo, ed un pericoloso istrumento nelle mani dei più scaltri.

Poesia la nostra! Ma erano poeti forse quei sommi statisti, che proposero e votarono il voto limitato nel Parlamento inglese, e nelle Cortes spagnuole e quegli altri che compilarono la legge brasiliana del 1875? Sono poeti M. Rolin Jacquemyns, Léon Pety De Thozée e M. Pimer, che con tanto ardore si adoperano ad introdurre la rappresentanza delle minoranze nel Belgio, che è il solo paese ove lo scrutinio di lista funziona senza qualche temperamento che l'assicuri?

Quanto agli esempi ricordati dall'onorevole Crispi, bisogna dire, che l'egregio deputato non ha tenuto presente l'intero testo della legge elettorale spagnuola del 1878.

Dagli articoli 2, 84 e 115 di detta legge, desumesi che lo scrutinio di lista non è applicato che in 27 collegi, 291 conservano ancora lo scrutinio uninominale, e nelle 27 circoscrizioni a scrutinio plurinominale, udite quale parte viene fatta alle minoranze.

Nella costituenza di Madrid eleggono 2 sopra 8 deputati, a Barcellona 2 su 5, 2 su 4 a Siviglia e negli altri 24 collegi a 3 ne eleggono un terzo: sicchè su 89 deputati eletti nelle circoscrizioni a scrutinio di lista, se ne assegnano 29 alle minoranze.

Nè questo è tutto! Coll'articolo 115 si ammise inoltre una specie di voto cumulativo per cui altri dieci deputati, che non abbiano ottenuto la maggioranza in un collegio, possono venire proclamati, se nelle varie circoscrizioni a scrutinio uninominale abbiano ottenuto non meno di 10,000 voti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Chimirri la prego di considerare ch'ella riapre la discussione del voto limitato.

**CHIMIRRI.** Rispondo all'onorevole Crispi che ha citata la legge spagnuola.

**PRESIDENTE.** L'ha citata passando, ma non ha fatto un discorso.

**CHIMIRRI.** Finisco. Ecco dunque in che modo ed in quale misura la legge spagnuola provvede alla rappresentanza delle minoranze.

Non parlo dell'Inghilterra perchè altri oratori ne discorsero, e per ossequio al desiderio espresso dall'onorevole presidente, conchiudo che se davvero si desiderano circoscrizioni più larghe di quelle progettate dal Ministero, e dalla Commissione, non resta che applicare largamente la rappresentanza delle minoranze nei maggiori collegi e così sola-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

mente si otterrà lo intento, schivando le serie difficoltà morali e materiali, che si obiettano da coloro, che ricusano di aumentare il massimo dei deputati da eleggere in ciascuna circoscrizione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

**CRISPI.** L'onorevole Chimirri, a quanto pare, non era presente alla Camera quando parlai; se fosse stato presente, avrebbe udito che nel mio nuovo emendamento non si concede più al Governo la facoltà ch'io gli volevo concessa nel mio emendamento primitivo. Quindi questa parte di censura non mi concerne.

Io aveva fatta proposta di un articolo 65 col desiderio di acquistare voti allo scrutinio di lista; ma l'esperienza dell'ultimo voto avendomi dimostrati contrari a me, anche coloro che avevano promesso di votare in favore, io lo ritiro.

Se la mia proposta per l'articolo 45 sarà approvata, proporrò un emendamento di un genere diverso. Quindi anche l'altra censura dell'onorevole Chimirri non viene al mio indirizzo.

A proposito di quest'argomento dirò di non credere difficile che gli elettori possano scrivere i nomi di otto candidati. L'onorevole Morana vi fece una dimostrazione della facilità colla quale si possono scrivere vari nomi di candidati al di là del numero stabilito dal Ministero. Tolta l'obiezione, non persisto nel mio emendamento all'articolo 65. Affermo anch'io che non c'è bisogno di ricorrere alle formazioni delle liste al di fuori della sala in cui si deve votare, stando al metodo proposto nella legge elettorale, e ripeto che accetto che le schede siano scritte nel luogo dove sarà fatta la votazione.

L'esempio della Spagna, quantunque si tratti di 29 candidati, non mi commuove. Sono ammiratore del coraggio, della lealtà, del valore degli Spagnuoli; ma non li imiterei mai nel Governo del mio paese. Il Governo degli spagnuoli lo avemmo in Milano, a Napoli e in Sicilia e, sventuratamente, ce ne restano cattivi ricordi. (*Commenti*)

Quando dissi che non erano da accettarsi i doni del voto di ieri fatto dalla Destra, io mi sono diretto al Ministero. L'onorevole Chimirri s'inganna se crede che io voglia accettarlo in parte, o, per dir meglio, che io voglia subire il voto limitato, chiedendo che sia ridotto ai minimi termini; crede che a ciò m'induca il desiderio d'ottenere l'appoggio della Destra. Niente affatto.

Io voglio ricostituire la maggioranza del 4 febbraio; e su questo terreno chiamo gli amici miei a mettersi d'accordo col Ministero e con la Commissione, affinché il voto limitato non sia che un mero esperimento. Quindi l'onorevole Chimirri, con la sua

orazione, non è arrivato a quello scopo a cui mirava; cioè, a tenere scissa la maggioranza di sinistra, come sciaguratamente si è visto essere scissa dalla votazione di ieri. E questo è un avvertimento ai miei amici, affinché possano essere prudenti nel votare, e perchè si uniscano fra di loro coll'ammorevole concordia del 4 febbraio. (*Bene! a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Svolti così tutti gli emendamenti finora presentati, do facoltà di parlare all'onorevole relatore della Commissione. (*Segni di attenzione*)

*Voci.* Breve! breve!

**CEPPINO, relatore.** L'articolo 45 che viene in discussione si può dire che porta in sè due questioni: una è il numero dei deputati che si attribuisce a ciascun collegio e sopra questo numero parlarono gli onorevoli nostri colleghi La Porta, Salaris ed altri; l'altra questione nasce da una preoccupazione in tutti noi o nella maggior parte di noi; e la preoccupazione è questa: che se noi entriamo nella minuta disputa delle tabelle, corriamo il pericolo di ritardare di troppo, e con esito sul quale ora non è il caso di pronunziarsi, l'approvazione della legge.

La Commissione si occupò di questo stato di cose, come ebbi già occasione di avvertire, e studiò la situazione e l'articolo, con l'intervento anche dei ministri, il presidente del Consiglio e l'onorevole guardasigilli.

Quali sono state le conclusioni della Commissione è noto ormai alla Camera, perchè due emendamenti stampati le furono distribuiti, cosicchè a me non resta che il breve compito di confermare l'opinione della maggioranza della Commissione.

Gli oratori che hanno parlato, hanno domandato, per dirla brevissimamente, che si accresca il collegio e si prenda per base la provincia, le quali due domande hanno fatto sì che noi abbiamo udito proporre tre termini diversi al numero dei deputati ed alla vastità del collegio; l'onorevole Salaris dice 7; l'onorevole Crispi dice 8; l'onorevole Morana dice 10. La Commissione non crede di poter accettare questo numero.

Quali sono i motivi? Furono già accennati.

Io passo sotto silenzio il giudizio che ciascuno di noi possa portare riguardo a quell'ente che si chiama provincia. Allorquando noi abbiamo fissato il numero di cinque deputati per ogni collegio, siamo stati condotti da questo concetto. Bisogna ricordare le obiezioni che si fecero allo scrutinio di lista, bisogna ricordare le ragioni per le quali si confermò in favore dello scrutinio di lista la grande maggioranza della Camera.

Si è detto dagli avversari che le condizioni di capacità certamente minime di moltissimi elettori, se erano sufficienti per concedere loro il diritto di

scegliere il rappresentante della nazione, dall'altro lato non permettevano loro un largo confronto, una grossa disputa fra un grande numero di candidati. Nel limitare il numero dei rappresentanti, trovo la difesa dello scrutinio di lista. In questo si riconosceva la competenza degli elettori. Avremmo dubitato di essere nel vero se a tutti avessimo riconosciuto la capacità di vagliare 15 o più nomi. La capacità degli elettori, la maggiore facilità di conoscere meno uomini che più, doveva determinare i criteri secondo i quali si procedesse nello stabilire il numero massimo dei rappresentanti da assegnarsi al collegio, e il numero di cinque ha rappresentato per la Commissione quello che ragionevolmente poteva essere discusso, quello che ragionevolmente, e con coscienza, poteva esser votato dagli elettori stessi.

Quindi, la procedura non crea a noi una difficoltà; quindi le giuste osservazioni dell'onorevole Morana intorno al moltiplicare i tavoli e quanto al diminuire il numero degli elettori che costituiscono una sezione, non possono essere argomenti, perchè noi, vinte le difficoltà della procedura, crediamo di non dovere tener conto di quelle maggiori che concernono il giudizio e discernimento degli elettori medesimi. Perciò la Commissione mantiene la proposta del numero di cinque deputati per ogni collegio.

L'onorevole Morana, accettando francamente, come dobbiamo fare qui, quei principii che la maggioranza ha determinato, ci diceva: a 10 oppure ad 8 rappresentanti di un collegio voi potete sicuramente applicare il principio della rappresentanza delle minoranze che avete confermato col voto di ieri, e tra l'otto e il dieci mi pare che trovasse che questo si sarebbe potuto applicare per 34 o 55 collegi. La questione noi non la poniamo là, e ne dirò il perchè. Noi, stando fermi al 5, e tenendo conto dell'aggiunta all'articolo 65, ci appaghiamo che la prova si faccia sui soli 33 collegi che attualmente abbiamo nella tabella.

Cosicchè per coloro i quali si occupano di effetti disastrosi che un esperimento (ed è esperimento nuovo) possa portare per la reale rappresentanza della nostra nazione, questi qui se consentono col l'onorevole Morana, quanto al punto che abbiamo indicato, possono consentire più facilmente con noi, cioè con la maggioranza della Commissione.

L'onorevole Chimirri ha ricordato come la Commissione sia venuta di concessione in concessione dal 132 al 73, ed ora al 33.

Della prima vi ho parlato ieri, nè torna utile rivederla oggi. Resta a dire unicamente perchè noi siamo discesi fino al numero di 33. Noi siamo

venuti al 33, condotti da quel criterio che abbiamo seguito in tutta quanta la discussione, così della legge che innanzi abbiamo votata, come in questa. Avendo fede in alcuni dei capitali principii che si poterono coll'approvazione della Camera sancire, ci siamo domandato se molte volte per lo amore del tutto, o del troppo, non si corresse il rischio di perdere quello che pel momento poteva bastare e a consacrare il principio, e a dar campo alle esperienze.

Parve alla Commissione, o signori, che in una legge di questa natura, come molti dei commissari che si rassegnavano a mettere in disparte le loro particolari opinioni, fosse debito il fare dei sacrifici delle particolari opinioni per ottenere quello che poteva, e doveva riuscire più vantaggioso e più vero se fosse introdotto nella legge; questo stesso potesse fare la Camera. Quindi domandiamo meno, perchè vogliamo che la discretissima applicazione di una proposta che pure ha trionfato, riconcili gli animi e mantenga quella concordia la quale, come fu già ricordato, ci ha dato la facoltà di stabilire con larga approvazione alcuni principii importantissimi.

L'onorevole Chimirri osserva che il numero di 33 è poco, che è come un'illusione. Non diremo noi che il numero sia grande; ma l'onorevole Chimirri, o qualunque guardi spassionatamente la cosa, dirà che è molto e non poco l'accettazione del principio. Quando voi questo principio l'avete introdotto nella legislazione non avete fatto poca cosa. Che non fosse poca cosa lo dichiara la battaglia di ieri; allora quando noi vedemmo uomini coi quali si è sempre stati congiunti in grande massa, peritosi arrestarsi, e non soltanto non ci seguire ma combatterci, dobbiamo riconoscere la importanza dell'aver iscritta tale deliberazione nella legge. Noi che ci abbiamo fede, sentiamo che sarà fecondo e si estenderà; ma colla nostra fede non possiamo imporre troppo a coloro che hanno contrario il giudizio o la speranza, e al postutto intendono giudicare del merito dall'esperienza.

L'onorevole nostro collega Chimirri ha aggiunto: c'è l'emendamento della Commissione che dà al Ministero la larga facoltà di toccare le circoscrizioni; ma la Camera intende bene come i nostri due emendamenti siano intimamente congiunti, e corrispondano a quel concetto che ci occupa tutti, di rendere cioè più semplice, più spedita la discussione delle tabelle, che principio della legge non sono, ma possono tuttavia diventare un pericolo per la legge stessa.

Noi abbiamo esaminato se non era fattibile di scongiurare questo pericolo. Non è la Commissione

che voglia dare al Governo dei pieni poteri, mentre noi siamo sicuri che questi poteri sono dal Governo non desiderati e che, si potrebbe dire, come si potrà dire da alcuno di queste nostre variazioni, che dagli uomini che vogliono la legge sono subite. Ma abbiamo poi data una veramente larga facoltà al Governo? Chi esamina l'emendamento nostro può dire quanta e quale sia la facoltà del fare che gli concediamo. Noi diamo facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni, entro i confini della provincia, le correzioni, che le osservazioni degli interessati e i nuovi avvisi possono consigliare.

L'onorevole Chimirri vi ha ricordato, esso membro della Sotto-Commissione che studia questa difficile, intrigata, spiacevole, scabrosa materia, quali siano gli emendamenti finora pervenuti alla Commissione. Essi generalmente stanno nel giro del collegio. Ma o concernono errori materiali dei quali non è caso discorrere, o trasposizioni, le quali possono facilmente essere soddisfatte.

Noi tuttavia, volendo che la Camera, se concede una facoltà al Governo, sappia quali sono i punti fissi sopra i quali il Governo non ha facoltà di portar mutazione, li abbiamo determinati. E questi punti determinati sono tali che ciaschedun deputato, da oggi, sa che cosa risulterà allorquando il decreto reale pubblicherà le tabelle.

Il Governo non può accrescere quella rappresentanza delle minoranze, che voi riconoscerete nei 33 collegi, imperocchè non debbono essere alterati i numeri dei collegi assegnati alle provincie, nè il numero di quelli, ai quali sono assegnati 5 deputati. Non potrà il Governo diminuire il numero dei collegi, che sono assegnati alla provincia e che già le spettano. La sua azione, secondo l'emendamento della Commissione, si eserciterà soltanto nel correggere quelle disformità, quelle dimenticanze, quegli errori di fatto principalmente, che possano essere avvenuti. Stando queste osservazioni, la Commissione resta ferma nella proposta, che ha portato innanzi. Solamente dovrà aggiungere un termine per la facoltà concessa al Governo di presentare le tabelle. Ci vorrà un limite di tempo, entro cui il lavoro sia compiuto e la maggioranza della Commissione crede che si possa dire: « È data facoltà al Governo del Re d'introdurre entro due mesi, » e il resto come nella nostra proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia.** Le parole che furono pronunziate testè dall'onorevole relatore della Commissione, il quale ne ha formulato le conclusioni, rendono assai facile l'ufficio mio; in quanto che il Governo sta strettamente

unito alla Commissione, si associa alle sue proposte che furono stabilite di pieno accordo, e le accetta come una via che dà adito a quei temperamenti ai quali si annunciò disposto in una recente tornata. Le accetta tanto più volentieri, in quanto che questa stretta unione tra Ministero e Commissione gli è arra che non solo si ricostituirà quella maggioranza di cui parlava l'onorevole Crispi, ma che anzi la maggioranza a favore della legge s'accrescerà, perchè l'assegnazione che da ogni parte della Camera si è disposti a fare di 33 collegi alle minoranze, crediamo varrà ad assicurare allo scrutinio di lista un larghissimo suffragio.

Imperocchè non è esatto che questa applicazione del voto limitato a 33 soli collegi non sia che una attuazione irrisoria del principio, come diceva l'onorevole Chimirri. E invero, fatta anche astrazione dalla questione del numero, che non è poi irrilevante perchè viene a costituire circa la quarta parte dei collegi dello Stato, è evidente, e tutti i sostenitori della rappresentanza delle minoranze lo hanno ammesso, che dove è più necessario di introdurre questa rappresentanza, dove è quindi più necessario di applicare il voto limitato, è nei collegi più vasti e che devono nominare un maggior numero di deputati, poichè è in questi collegi che le minoranze possono maggiormente essere schiacciate, è in questi collegi che è meno facile avvenga una compensazione.

Datemi, per esempio, la provincia di Udine la quale ha nove deputati, e dividetela, come si fece, in tre collegi; il compenso che, ove fosse unita in due collegi si otterrebbe col voto limitato, può invece conseguirsi ugualmente colla molteplicità dei collegi, potendo alcuno di essi non essere perfettamente all'unisono di opinioni politiche cogli altri.

E così, come noi accettiamo le restrizioni al voto limitato che la Commissione ha proposte, accettiamo del pari il numero massimo dei deputati nella costituzione dei singoli collegi.

Mi riescirebbe assai facile di mostrare per quante e quante ragioni il Ministero si associa alle proposte della Commissione, dappoichè i motivi che giustificano tali proposte io ho dovuto lungamente manifestare nella mia Relazione. Ma siccome parecchi dei precedenti oratori hanno già benissimo esposto questi motivi, riportandosi eziandio a quanto scrissi nella Relazione medesima, ed hanno risposto completamente alle obiezioni che erano state messe innanzi da altri oratori, così io aggiungerò soltanto pochissime considerazioni.

Una obiezione, alla quale non si è risposto, è quella con cui alla Commissione fu mosso rimprovero di non essere ricorso al sistema accennato, mi

pare, dall'onorevole La Porta, cioè, di aggruppare senz'altro fra loro un certo numero dei collegi esistenti.

Io noterò dunque che il progetto di raggruppare fra loro un determinato ed uniforme numero dei collegi esistenti, è stato ampiamente discusso nella Commissione, poichè era stato lo stesso onorevole Chimirri che in essa ne aveva fatta proposta, adducendo l'esempio della Spagna che ha proceduto con questo mezzo, congiungendo, cioè, parecchi collegi uninominali quali erano stabiliti dalla legge precedente a quella del 1878 per formare i collegi plurinominali istituiti con questa ultima legge.

Ma noi non abbiamo creduto di accettare questo espediente, fra le altre considerazioni per quella stessa a cui attribuisce giustamente molto valore anche l'onorevole La Porta, per la considerazione, cioè, che in tal modo avremmo dovuto necessariamente spezzare le provincie.

Supponiamo infatti che vogliansi unire i collegi tre a tre (e più andiamo innanzi col numero, congiungendone quattro o cinque, più aumentano gli inconvenienti) supponiamo, dicevo, che vogliansi congiungere tre a tre gli esistenti collegi come proponeva l'onorevole Chimirri, e si vede a colpo d'occhio, che occorre necessariamente fare l'aggruppamento con collegi di provincie diverse. Partiamo infatti dagli estremi lembi dello Stato nel formare la circoscrizione, per semplificare e rendere più evidente la cosa.

Prendiamo, per esempio, la provincia di Sondrio, che ha 2 collegi. Che cosa, volendo procedere ad aggruppamenti da tre collegi, necessariamente dovremmo fare? Unire ai due collegi della provincia di Sondrio, od uno della provincia di Como, od uno della provincia di Brescia, e rompere così quella unità provinciale, quelle affinità naturali, che tutti consentono essere anzi necessario non solo di rispettare ove già sono, ma di ricostituire ove mancano. Che questa unità provinciale sia cosa utilissima, non occorre certo dimostrarlo, dopo quanto già benissimo ha detto l'onorevole La Porta.

Mi basterà osservare che se noi fin qui non abbiamo avuto dappertutto i collegi costituiti entro i confini delle provincie, ciò dipese dalle aggregazioni territoriali che a circoscrizioni già compiute si effettuarono, o dalla fretta con cui le prime circoscrizioni elettorali vennero fatte.

Ma siamo i soli in Europa che abbiamo collegi elettorali, parte dei quali trovansi in una provincia e parte in un'altra; perchè Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Belgio, Grecia e così di seguito hanno circoscritti i propri collegi sia uninominali, sia plurinominali rigorosamente entro i li-

miti dei rispettivi circoli, contee, dipartimenti, provincie e simili.

Ora non mi resta che aggiungere brevissime parole alle ragioni che furono esposte dall'esimio relatore della Commissione in favore del mantenimento del numero di cinque come limite massimo dei deputati in qualsiasi collegio.

Una delle ragioni di questo *maximum* è effettivamente, come venne testè ricordato, quella che espressi nella Relazione, cioè la convenienza, per non dire la necessità, di mantenere l'autografia della scheda; di richiedere, cioè, che l'elettore vada egli stesso a scriverla nella sala elettorale, anzichè poterla portare dal di fuori, e ciò affine di assicurare quella libertà e sincerità del voto che è riposta nella sua segretezza; poichè la segretezza è appunto la condizione di questa libertà, di questa sincerità, e noi crediamo che senza questa autografia le garanzie del segreto del voto non potrebbero essere ottenute. Infatti la scheda manoscritta o stampata, cui dovrebbersi ricorrere, secondo che infatti propose, per estendere il numero dei nomi sulle liste, l'onorevole Crispi, non dà modo di mantenere il segreto e la conseguente libertà del suffragio. Lo si vede in Francia, ove è impossibile esigere l'autografia sebbene non siavi scrutinio di lista, per essere, sotto il regime del suffragio universale, ammessi al voto gli analfabeti. Ebbene, ivi si lamenta da tutti che non vi sia alcuna segretezza nel voto; che la qualità stessa della carta, più o meno fina, su cui i vari partiti fanno stampare le schede che distribuiscono, fornisce per se stessa il mezzo con cui si riconosce il voto degli elettori, oltre di che è facile assicurarsi del voto altrui consegnandolo all'elettore la scheda fuori della sala o nella sala stessa della votazione e seguendolo collo sguardo per vedere se la depona nell'urna senza mutarla. Per tale motivo, riconoscendosi che ivi il voto, segreto per legge, è pubblico in fatto, sono stati presentati molti e molti disegni di legge intesi a stabilire un metodo tale da rendere effettiva questa segretezza del voto, senza che, pell'impossibilità di ricorrere all'autografia, siasi mai potuto escogitarne alcuno di veramente efficace, che come tale siasi potuto accettare. Se non che l'onorevole mio amico Morana, pur riconoscendo questo bisogno di far scrivere dall'elettore la scheda nella sala dello scrutinio, suggeriva alcuni mezzi per conciliare questa autografia della firma con una lista d'un numero di nomi maggiore di cinque.

Questi mezzi consisterebbero nei due seguenti: la moltiplicazione, lo sminuzzamento delle sezioni e la moltiplicità dei tavoli dove l'elettore recasi a scrivere il voto.

Lo sminuzzamento delle sezioni! Ma l'onorevole Morana non può aver dimenticato quanto sopra questo argomento abbiamo discusso nell'estate scorsa. Allora il Ministero è disceso a quel maggiore sminuzzamento che credeva possibile; è disceso fino ad ammettere sezioni le quali facciano d'ogni comune una sezione speciale quando abbia non meno di 100 elettori; stabilendo che soltanto nei casi in cui un comune noveri meno di 100 elettori, esso si unisca ai comuni finitimi, sino a formare appunto un complesso di elettori non minore del numero anzidetto. Scendere a frazionare ancor più le sezioni non possiamo consentire, essendo indubitato, e credo lo riconoscerà lo stesso deputato Morana, che le sezioni di un numero assai scarso di elettori presentano dei gravissimi inconvenienti, non potendosi formare seggi elettorali meritevoli di fiducia, e scomparendo d'altro canto, fra pochi individui che trovansi a votare, ogni segretezza, libertà e sincerità di voto; mancando in tali condizioni le garanzie di efficace riscontro, sicchè può dirsi essere proprio il caso dei taglierini fatti in casa.

Venendo al numero dei tavoli, posso assicurare l'onorevole Morana che la necessità di moltiplicarli fu da noi tenuta a calcolo, allorquando stabilimmo come massimo numero di deputati per ogni collegio il numero di cinque. L'onorevole Morana ricorderà che nel Belgio il numero dei tavoli è espressamente determinato, essendo alla legge elettorale annessa come allegato una tavola grafica in cui trovasi segnato il numero medesimo, il luogo di collocazione dei singoli tavoli e perfino la via che deve percorrere l'elettore nel recarvisi.

Ora questi tavoli sui quali contemporaneamente si segnano le schede, sono in numero di sei, cioè in numero maggiore di quelli che l'onorevole Morana ha proposto, poichè mi pare che egli ne proponesse quattro.

MORANA. Sei.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sei. Ebbene, quando noi fissammo nel disegno di legge un *maximum* di cinque deputati per ogni collegio, prendemmo per base l'ipotesi di poter attivare sei tavoli come nel Belgio, sebbene fossevi a temere che ciò potesse dar luogo a qualche confusione. Anche fatta l'ipotesi dei sei tavoli e della contemporanea scritturazione della scheda in ciascuno di essi, faccia un po' il calcolo l'onorevole Morana, coll'orologio alla mano, come abbiamo fatto noi, quanto tempo occorre a scrivere oltre cinque nomi e vedrà che non si può far a fidanza che basti il tempo da lui indicato. Infatti bisogna tener conto che molti elettori sono poco svegli e poco pratici di scrittura, e che a questi mezzi illetterati, tra il pensare sui di-

versi nomi l'un dopo l'altro, per farseli venire in mente e lo scriverli, lettera per lettera, del tempo ce ne vuole non poco. Ma un secondo motivo, che udii già messo innanzi da taluno dei precedenti oratori, consiglia di mantenere il numero dei deputati di ogni collegio in un numero non troppo elevato: il motivo, cioè, di togliere una delle più serie obiezioni che si fanno allo scrutinio di lista. Noi, appunto perchè, come dissi altra volta, siamo fervidi propugnatori dello scrutinio di lista, abbiamo a cuore che non lo si abbandoni dopo qualche tempo, come avvenne in altri paesi. Ora, perchè lo scrutinio di lista rimanga e duri, desideriamo che nella pratica applicazione faccia buona prova. E dove è che esso ha fatto buona prova? Ha fatto buona prova appunto in quei paesi nei quali le liste dei nomi da scrivere sono brevi. Dove invece questo metodo elettorale ammise liste assai lunghe, ivi non ha potuto attecchire e consolidarsi. E invero, come accennai, una obiezione ragionevole e grave, che si fa alle liste lunghe, è quella della difficoltà di fare la scelta dei candidati con coscienza e conoscenza di causa.

Quando si tratta di pochi nomi, tale obiezione, che si mette innanzi dai fautori dello scrutinio uninominale, non ha valore, potendosi benissimo conoscere tre, quattro, cinque candidati, del pari che uno solo, onde in tali limiti si possono indubbiamente avere scelte illuminate nei collegi plurinomiali. Ma l'obiezione acquista invece consistenza e valore quando si tratta di liste di molti nomi, poichè allora ci sembra proprio vero che l'elettore poco istruito non può avere piena conoscenza di così grande numero di candidati.

Dirò un'ultima parola riguardo alle facoltà che è stato proposto di dare al Governo per la modificazione delle circoscrizioni.

Qui io devo parlare un po' nello stesso modo nel quale non ha guari parlai quando si trattò delle facoltà che si proponeva di darci per le modificazioni al Codice di commercio. Queste facoltà noi non le desideriamo; queste facoltà noi siamo qui piuttosto per respingerle che per accettarle. Ma, se è vero che esse, in limiti ristretti, nei limiti, per esempio, proposti dalla Commissione, danno modo alla Camera di evitare discussioni che presumesi possano prolungarsi all'infinito, noi non ne declineremo il mandato, e la conseguente fatica e responsabilità, certo poco desiderabili e liete. Dico poco desiderabili e liete perchè ho provato due volte che cosa sia il fare simili tabelle, ho toccato con mano le difficoltà a cui si va incontro. Quando era relatore della Commissione e nel seno della medesima fu fatta la proposta di conferire al Governo tale facoltà, se eravi

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

persona cui dovesse individualmente far comodo che gli si conferissero, quella persona era io certamente, poichè come relatore avrei dovuto sobbarcarmi ad un lavoro oltremodogravoso e molesto, onde mi doveva tornare ben accetta una deliberazione mercè la quale potessi dire: *transeat a me calix iste*.

Ma in pari tempo non mi dissimulava, e nella Relazione lo dissi, che non è cosa rigorosamente normale il conferire tali facoltà in una materia così delicata ed essenzialmente politica qual'è la materia elettorale.

Io convengo pienamente in ciò che diceva un onorevole membro della Commissione, che, cioè, i Parlamenti sogliono e devono andare molto a rilento nel delegare simili facoltà. Ed è vero che la Camera francese, quando approvò la legge elettorale del 1875, siccome non potè approvare la tabella che era stata presentata insieme col disegno di legge, poichè la Camera stessa, dopo un'ampia discussione, sostituì, come è noto, lo scrutinio uninominale allo scrutinio di lista proposto dalla Commissione, rimandò l'approvazione delle circoscrizioni ad una legge successiva. E, presentata la tabella delle nuove circoscrizioni con speciale disegno di legge, sebbene si trattasse di 533 collegi elettorali, non esitò ad intraprenderne la discussione.

Tale discussione durò sei giorni. Fu una discussione che dava campo ad ardenti lotte politiche per la circostanza che la Commissione, la quale aveva presentato il quadro delle circoscrizioni, era una Commissione in maggioranza di Sinistra e perchè, qualche tempo prima, pella divisione in collegi uninominali, era stata preparata un'altra tabella da una Commissione di Destra, dalla Commissione dei XXX, di cui era relatore Batbie; cosicchè la lotta impegnavasi necessariamente fra progetti già studiati e che sembravano fatti con fini diversi ed opposti. E non fu se non dopo sei giorni di discussione, che fu approvata la tabella la quale forma oggetto della legge del 24 dicembre 1875.

Conchiudo perciò, tornando a dichiarare che il Ministero non desidera le facoltà delle quali si tratta; ma che tuttavia, ove soltanto ciò possa condurre ad evitare la minaccia che ci venne fatta d'una discussione lunga, minuziosa, non vorrei dire pettegola, il Governo non ne declina, ma ne accetta il mandato.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io non ho nulla da aggiungere alle osservazioni fatte dall'egregio relatore della Commissione e dal mio amico l'onorevole guardasigilli; mi associo interamente alle loro ar-

gomentazioni ed alle loro proposte. Non mi rimane che di rivolgere una preghiera alla Camera. La proposta che ora le viene innanzi è una proposta di conciliazione. Suo scopo principale è di far riuscire la legge, di salvare la legge, come ha detto egregiamente l'onorevole Crispi. Il Ministero si è già prestato parecchie volte alla conciliazione. Nel suo disegno di legge aveva fatta una ripartizione dei collegi sopra la base più giusta: la popolazione; ma la Commissione, considerando i molti interessi economici e morali che si erano già costituiti nella lunga nostra vita politica col collegio uninominale, e mirando appunto allo scopo d'ottenere l'approvazione della legge con lo scrutinio di lista, ha creduto di abbandonare il progetto del Ministero e di presentarne un altro. Il Ministero non ha avuto difficoltà di accettarlo, come ha accettato il voto limitato per dar luogo alla rappresentanza delle minoranze.

La questione si presentava in questi termini formidabili: col voto limitato si otterrà la legge; senza il voto limitato la legge sarà respinta. Il Ministero ha creduto di aderire ad una proposta che, mentre consacra il principio, e questo, torno a dire, non è piccola cosa, lo determina in tale misura da togliere a chiunque ogni ragione di timore. (*Mormorio*) In fin dei conti, là dove le minoranze possono essere più grandi e più hanno il diritto di prender parte alla discussione, ivi (in 33 collegi, secondo la proposta della Commissione) è stabilito il voto limitato. Perciò, in nome...

*Voci.* Della solita concordia. (*Si ride*)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** No.

.. in nome di quella coerenza (*Oh! oh!*), mi si permetta la parola, che tutti dobbiamo rispettare (poichè la Camera, in una questione di questa importanza, si è manifestata con un voto, anzi con due voti i quali, tutti e due, hanno raccolto una imponente maggioranza), io dico che la proposta che abbiamo presentata dovrebbe avere l'adesione della prima maggioranza e anche in buona parte l'adesione della seconda.

Io prego quindi la Camera di voler accettare la proposta della Commissione e prego, anzi scongiuro, gli onorevoli miei amici La Porta, Crispi e Morana di volere ritirare le loro proposte.

**PRESIDENTE.** Incombe a me l'obbligo di avvertire una cosa prima di venire alla votazione dell'articolo 45 e degli emendamenti che al medesimo si riferiscono.

Siccome con questo articolo 45, con l'aggiunta fatta dalla Commissione, ogni circoscrizione rimane indeterminata, e non è più in facoltà di alcun deputato, dopo votato l'articolo stesso, di discutere sulle

circoscrizioni, bisogna che prima di mettere ai voti l'articolo 45 dia facoltà di parlare a coloro ai quali l'ho riservata (*Bisbiglio*), a meno che essi non rinunzino al loro diritto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io faccio questa osservazione: la facoltà che si vuol dare al Governo di stabilire la circoscrizione non è diretta ad altro scopo, come fu già dichiarato, che ad evitare la discussione delle tabelle; quindi mi pare che bisognerebbe trovare il modo di vedere prima di tutto se si vuol dare questa facoltà, che renderebbe inutile la discussione di cui ho parlato.

**PRESIDENTE.** Mi permetta, onorevole ministro; bisogna che c'intendiamo chiaramente, perchè io son qua per tutelare i diritti di tutti, e desidero che tutti, prima di votare, sappiano bene quello che votano.

Supponendo in questo momento votato l'articolo 45 ed accolta anche l'aggiunta della Commissione, io avverto la Camera che non sarebbe permesso a nessun deputato di discutere sulla tabella, e di proporre che la provincia *A* o la provincia *B*, che nel progetto suo la Commissione si propone di ripartire in tre o quattro collegi, sia ripartita invece in cinque o sei. Questo dev'essere messo chiaramente in sodo. Quindi, potendo essere in qualcuno dei deputati che si sono riservati la facoltà di parlare, l'intenzione di proporre che la circoscrizione provinciale sia fatta diversamente da quello che è stabilito nelle tabelle, io doveva mettere sotto gli occhi degli onorevoli deputati, ai quali verrebbe tolto il diritto di parlare, le conseguenze alle quali si andrebbe incontro votando ora l'articolo 45. (*Bravo! Benissimo!*)

**CRISPI.** Domando di parlare per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Un momento. Ricordo anche alla Camera, che l'aggiunta proposta dalla Commissione stabilisce che non si possa mutare il numero dei collegi delle diverse provincie e che debba rimanere come sta scritto nelle tabelle, nè si possa mutare il numero di quelle provincie alle quali sono stati assegnati cinque collegi. E siccome potrebbe avvenire che qualche onorevole collega avesse in animo di proporre variazioni anche intorno a queste repartizioni di collegi, così io non potevo, senza fare prima questa avvertenza, porre ai voti l'articolo 45.

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare sulla posizione della questione.

**CRISPI.** La mia mozione d'ordine è giusta. L'onorevole presidente ha ragione, e quello che ha osservato è esatto; voglio solamente ripetere che si può votare il mio emendamento indipendentemente dalla discussione che ne verrebbe dopo.

**PRESIDENTE.** Perfettamente. Tutti gli emendamenti

si possono votare indipendentemente dalla discussione; aggiungo anzi che, secondo me, si dovrebbero prima votare tutti gli emendamenti, poi discutere le tabelle; infine votare l'articolo 45.

**CRISPI.** Edda ha ragione; e per questo io dicevo che la Camera può votare ora gli emendamenti all'articolo 45; e nel caso che questi emendamenti siano respinti, allora sarà opportuno di discutere le tabelle a meno che i deputati già iscritti per parlare sulle tabelle stesse, non credano di accettare il paragrafo aggiuntivo della Commissione intorno al modo di correggerle.

Quindi mi pare che si possa intanto venire a questa prima parte della votazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Crispi propone che per prima cosa si mettano ai voti quegli emendamenti all'articolo 45 che stanno indipendentemente dalla questione delle tabelle che la Commissione ha già compilate; e nel supposto che gli emendamenti stessi non siano dalla Camera accolti, allora si discutano le tabelle che sono una parte dell'articolo 45, e poi si voti il dispositivo dell'intero articolo 45. (*Benissimo!*)

Questo sarebbe il metodo di votazione proposto dall'onorevole Crispi.

Dunque rimaniamo bene intesi, è vero? (*Sì! sì!*)

Ora si votano solamente gli emendamenti all'articolo 45, che stanno indipendentemente dalle tabelle che la Commissione ha ricordato di dover aggiungere all'articolo 45 stesso. (*Parecchi deputati ingombrano l'emiciclo*)

**PRESIDENTE.** Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti.

Gli emendamenti proposti sono questi: uno dell'onorevole Morana, che è quello che si scosta di più dal concetto della Commissione e del quale ho dato lettura.

**MORANA.** Per non far perder tempo alla Camera, dichiaro d'ritirarlo, e di associarmi all'emendamento dell'onorevole Crispi.

**PRESIDENTE.** Ella ritira soltanto l'emendamento che avea proposto all'articolo 45, oppure anche gli altri?

**MORANA.** No, solamente quello all'articolo 45.

**PRESIDENTE.** Mantiene dunque gli altri suoi emendamenti, relativi agli articoli 47 e 54?

**MORANA.** Sì.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Essendo stato ritirato l'emendamento dell'onorevole Morana, viene quello dell'onorevole Crispi, che è del tenore seguente:

« Art. 45. L'elezione dei deputati si farà a scrutinio di lista.

« Le provincie, alle quali è attribuito, giusta il precedente articolo, un numero non maggiore di

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

otto deputati, costituiscono ciascuna un collegio elettorale.

« Per le altre provincie la circoscrizione elettorale dei collegi è determinata dalle tabelle annesse alla presente legge. »

Però questa ultima parte dell'emendamento dell'onorevole Crispi non si potrebbe ora porre in votazione.

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Maurigi, intorno al quale ripeto l'avvertenza già fatta per quello dell'onorevole Crispi, che cioè non si potrà ora votare quella parte che si riferisce alle circoscrizioni. Ne do lettura :

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista da tutti gli elettori iscritti in quelle provincie che non eleggono più di sette deputati. »

« Le provincie che eleggono da otto a quattordici deputati saranno divise in due circoscrizioni elettorali. »

« Le provincie che eleggono più di quattordici deputati saranno divise in tre circoscrizioni. »

Onorevole Maurigi, mantiene o ritira il suo emendamento?

MAURIGI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti Adolfo, che per la parte che si riferisce alla circoscrizione delle provincie, è compilato in questi termini :

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista. »

« Le provincie alle quali è assegnato un numero di deputati non maggiore di cinque, sono costituite in unico collegio. »

« Per le altre provincie, la circoscrizione dei collegi è fatta con decreto reale su proposta di una Commissione di 12 deputati e 7 senatori, eletti dalle rispettive Camere. I collegi però non potranno avere un numero di deputati minore di tre e maggiore di cinque. »

Onorevole Sanguinetti, mantiene o ritira il suo emendamento?

SANGUINETTI. Lo mantengo.

Voci. È identico alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Non è identico; Permettano. L'ordine dunque col quale debbono aver luogo queste votazioni è il seguente. Prima porrò ai voti la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Crispi, a cui si è associato anche l'onorevole Morana. Nell'ipotesi che quest'emendamento non sia accettato dalla Camera, porrò ai voti quello dell'onorevole Maurigi; finalmente verrà l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti.

Rileggo dunque la prima parte dell'emendamento

dell'onorevole Crispi all'articolo 45, che deve avere la priorità nella votazione :

« L'elezione dei deputati si farà a scrutinio di lista. »

« Le provincie, alle quali è attribuito, giusta il precedente articolo, un numero non maggiore di otto deputati, costituiscono ciascuna un collegio elettorale. »

Questa prima parte dell'emendamento dell'onorevole Crispi, non è accettata dalla Commissione, nè dal Ministero.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è ammesso.)

Verremo ora alla votazione della prima parte dell'emendamento dell'onorevole Maurigi, perchè nelle altre due parti è implicita la questione delle tabelle. Rileggo la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Maurigi :

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista da tutti gli elettori iscritti in quelle provincie che non eleggono più di sette deputati. »

La metto ai voti. Chi l'approva, è pregato d'alzarsi.

(La Camera non approva l'emendamento dell'onorevole Maurigi.)

È stato in quest'istante presentato un altro emendamento. (*Movimenti*)

Gli onorevoli colleghi non vogliono mai ricordarsi la preghiera mia che ho fatta e ripetuta ogni giorno di presentare gli emendamenti per tempo. Mi pare che sia cosa abbastanza seria questa che si discute, e che non sia bene fare troppo assegnamento anche sulla possibilità pel presidente di dirigere la discussione.

L'emendamento che è stato ora presentato è dell'onorevole Fili Astolfone :

« L'elezione dei deputati si farà a scrutinio di lista da tutti gli elettori iscritti in quelle provincie che non eleggono più di sei deputati. »

« Le altre costituiscono ciascuna un collegio elettorale. » (*Voci. Oh! oh!*)

Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Fili Astolfone.

(Non è approvato.)

Rimane ultimo l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti che rileggo :

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista. »

« Le provincie alle quali è assegnato un numero di deputati non maggiore di cinque, sono costituite in unico collegio. »

Prima di porre ai voti questo emendamento, de-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

sidero di sapere, non avendo nel momento sott'occhio le tabelle, se in esse sia proposto che qualche provincia, che deve nominare cinque deputati, debba essere divisa in due collegi.

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** E allora l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti corrisponde al concetto della Commissione, ed è soltanto espresso con parole diverse.

*Voci.* È inutile.

**COPPINO, relatore.** Domando di parlare.

**MORANA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** La differenza dell'emendamento dell'onorevole Sanguinetti non consiste che nella seconda parte. Nella prima parte egli ha espresso con parole diverse il concetto stesso della Commissione. Onorevole Sanguinetti, mi pare che non trattandosi di venire ora ai voti sulla seconda parte, e rimanendo riservata tutta la discussione della proposta della Commissione circa alla tabella, potrebbe ora ritirare questo suo emendamento.

**SANGUINETTI A.** Lo ritiro, ammesso che il concetto espresso nel progetto della Commissione sia identico al mio, perchè a me pareva che un po' di differenza ci fosse. Però mantengo la seconda parte, e la mantengo come emendamento.

**PRESIDENTE.** Di questo parleremo quando arriveremo all'emendamento della Commissione.

La Commissione intanto conferma che nella tabella delle circoscrizioni elettorali non c'è nessuna provincia di cinque deputati che non costituisca un collegio unico?

**COPPINO, relatore.** La Commissione conferma che nella tabella delle circoscrizioni elettorali non c'è nessuna provincia, a cui siano assegnati cinque deputati, la quale sia divisa in due collegi.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Ritirata dunque la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, prima di venire alla votazione dell'articolo 45, bisogna discutere la tabella, a meno che gli onorevoli deputati, che intorno ad essa hanno chiesto di parlare, non rinuncino. (*Vedi tabella in fine del resoconto della tornata del 13 febbraio 1882, e vedi a pagina 257 e seguenti dello stampato n° 38-A.*)

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Mi pare che la domanda non sia un delitto. (*ilarità*) Credo anzi che dovrebbero esser grati a me che ho chiarito il loro diritto.

*Voci.* Ha ragione! Benissimo!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Melodia ha facoltà di parlare intorno alla tabella delle circoscrizioni.

**MELODIA.** Io ringrazio appunto l'onorevole presidente, come egli diceva, di avermi conservato il diritto di parlare; ma siccome l'aggiunta proposta dalla Commissione corrisponde alla mia, e siccome

sono certo che il Governo acconsentirà alla mia proposta senza che io parli alla Camera, così ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

**CAPO.** Io non mi trovo nella medesima felice condizione del nostro collega Melodia; io non ho trovato nell'aggiunta della Commissione se non che qualche cosa di più contro quello che io volevo sostenere, di modo che io non posso rinunciare al mio diritto di parlare.

**PRESIDENTE.** Allora se ne valga. (*Si ride*)

**CAPO.** Prego però l'onorevole presidente di non voler obbligarmi, come mi succede sempre, a parlare alle 6 e mezzo.

**PRESIDENTE.** Vista l'ora tarda, e visto anche che molte proposte di aggiunte alla tabella sono state mandate alla Presidenza e debbono essere staminate, propongo che si rimandi il seguito della discussione a domani.

Prego la Commissione di voler prendere cognizione di queste proposte di variazioni che si fanno alle tabelle, affinchè domani si possa venire a qualche conclusione.

Domani alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 25.

*Ordine del giorno per la tornata di sabato:*

(*Alle ore 2 pomeridiane*)

- 1° Seguito della discussione del disegno di legge sullo scrutinio di lista;
- 2° Riforma della legge provinciale e comunale;
- 3° Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;
- 4° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane;
- 5° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;
- 6° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoratori avventizi di essa;
- 7° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;
- 8° Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;
- 9° Trasferimento della sede di pretura da Campi Salentino a Squinzano;
10. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878 concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze;

---

---

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1882

---

---

11. Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia;

12. Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;

13. Concessione alla società delle ferrovie sarde della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al Golfo degli Aranci;

14. Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

15. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro;

16. Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina;

17. Modificazioni ed aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di 2<sup>a</sup> categoria;

18. Provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra.

---

---

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

---

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

